

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974)

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno di mercoledì dieci del mese di luglio, alle ore 11,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO	Sindaco	11 PALLOTTINI LUIGI	Assessore effett.
2 DI SEGNI Dott. ALBERTO	Assessore deleg.	12 SAPIO Rag. LUIGI	» »
3 PALA ANTONIO	Assessore effett.	13 MARTINI LUIGI	» »
4 MEROLLI Avv. CARLO	» »	14 CAZORA BENITO	» »
5 MUU Prof. Dott. MARIA	» »	15 POMPEI Dott. ENNIO	» »
6 STARITA GIOVANNI	» »	16 BENEDETTO Prof. RANIERO	Assessore suppl.
7 SACCHETTI Dott. MARCELLO	» »	17 META EGO SPARTACO	» »
8 CECCHINI Dott. LUCIO	» »	18 DE FELICE Avv. TULLIO	» »
9 MENSURATI Prof. Dott. ELIO	» »	19 FILIPPI RENZO	» »
10 CRESCENZI Dott. CARLO	» »		

Presenti: l'On. Sindaco e n. 12 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Maria Muu, Lucio Cecchini, Carlo Crescenzi, Luigi Sapiro, Benito Cazora e Raniero Benedetto.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 4177

Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate verso il piano particolareggiato n. 4/F « Casal Morena » adottato con deliberazione consiliare n. 669 del 16 febbraio 1971.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 669 del 16 febbraio 1971, è stato adottato il piano particolareggiato in variante del P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e con D.M. 4876 del 6 dicembre 1971 e di esecuzione del P.R.G. stesso relativo al territorio compreso tra il Fosso di Morena limite zona H2, Via Anagnina, Via della Tenuta del Casaletto, limite zona H2, Via Tuscolana, limite zona H2, Via di Tor Vergata, limite zona L2, Fosso Giardino dell'Incastro, limite zona M1, Via Tuscolana, Via di Campo Romano, Via Anagnina, limite zona H1 e H2, Fosso dell'Acqua Mariana;

Che — in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 e 15 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 — previo avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 35 del 4 maggio 1971 gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio di questo Comune per il periodo di giorni trenta correnti dal 5 maggio 1971 al 3 giugno 1971;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione — ed anche successivamente — sono state prodotte n. 334 osservazioni ed opposizioni (di cui n. 327 presentate nei termini al Segretariato Generale e 7 presentate direttamente all'Ufficio del P.R.G.) da parte di privati ed Enti o di organismi pubblici, ricorsi che vengono esibiti in originale e depositati in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, nelle sedute del 1. febbraio

DIRIGENTE TECNICO SUPERIORE
(Dott. Ing. Barbara Torre)

1972, 3 e 28 marzo 1972, 16 maggio 1972, 9, 10, 16 giugno 1972, 4, 7, 21 luglio 1972, 14 novembre 1972, 16, 17, 30 marzo 1973, 4, 8 maggio 1973, 12 giugno 1973 ed infine 22 gennaio 1974;

Che le modifiche conseguenti l'accoglimento dei ricorsi succitati, in conformità dei pareri resi dalla Commissione suddetta, sono state graficizzate sulle planimetrie catastali allegate — sotto le lettere « A » e « B » unitamente alla planimetria contrassegnata con la lettera « C » recante l'individuazione di tutti i ricorsi presentati — a questa deliberazione quale parte integrante della medesima;

Vista la deliberazione consiliare n. 669 del 16 febbraio 1971 con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato 4/F « Casal Morena » ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

LA GIUNTA MUNICIPALE

per i motivi di cui in narrativa, delibera di formulare — in conformità dei pareri resi dalla Commissione Consiliare — le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 4/F « Casal Morena »:

N. 1 — FRACASSI MARCELLO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di terreni facenti parte di una lottizzazione eseguita nel 1965 nella quale sono state costruite case per circa 236.000 mc. e nelle quali abitano circa 500 famiglie — premesso che detta lottizzazione veniva destinata a zona H2 dal P.R.G. e premesso, inoltre, che detta lottizzazione non veniva inclusa nel perimetro del piano particolareggiato n. 4/F lasciando così la destinazione di P.R.G. — chiedono:

- 1) che la lottizzazione venga inclusa in zona residenziale di piano particolareggiato;
- 2) che per la stessa zona vengano previsti i servizi sociali.

Si controdeduce:

Premesso che i ricorrenti sono proprietari di aree esterne al perimetro di piano particolareggiato e previste in zona H2 secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non dia luogo a provvedere.

N. 2 — MASSUCCI NELLA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno su cui ha costruito un fabbricato, fa presente che il p.p. 4/F prevede sulla proprietà una strada interquartiere per la cui costruzione la sua e altre case vicine dovrebbero essere demolite; fa rilevare, inoltre, che tale strada è stata prevista di una larghezza eccessiva per le esigenze della Borgata. Chiede, pertanto, che la strada anzidetta venga ridotta di larghezza e spostata verso la zona a servizi antistante il suo terreno.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2 dell'osservazione n. 155, nel senso che — in corrispondenza del lotto in esame — la strada in oggetto viene spostata verso la zona a servizi antistante; l'area così svincolata viene destinata a zona R2.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 3 — FIORENTINI TERESA, PAOLUCCI ELENIO.

I ricorrenti, proprietari di un terreno su cui hanno costruito un fabbricato, fanno presente che il piano particolareggiato 4/F prevede una strada interquartiere per la cui costruzione la loro e altre case vicine verrebbero demolite; fanno rilevare, inoltre, che tale strada è prevista di una larghezza eccessiva per le esigenze della borgata.

Chiedono pertanto che la strada anzidetta venga ridotta di larghezza e spostata verso la zona a servizi antistante il loro terreno.

Si controdeduc:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'osservazione n. 155, nel senso che — in corrispondenza del lotto in esame — viene ridotto lo square centrale della strada in oggetto ed eliminato il parcheggio previsto dal piano particolareggiato; l'area così svincolata viene destinata a zona C2. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 4 — CUBONI MARIO.

Il ricorrente è proprietario di un terreno sul quale ha costruito nel 1959 un fabbricato con regolare licenza; fa rilevare che nel piano particolareggiato n. 4/F è prevista una strada interquartiere per la costruzione della quale si dovrebbero demolire la sua ed altre case.

Chiede pertanto che la nuova strada abbia una larghezza minore di quella prevista in modo da non investire il suo fabbricato dichiarandosi disposto a cedere gratuitamente la parte della sua proprietà occorrente per tale limitato allargamento stradale.

Si controdeduce:

Si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 3.

N. 5 — SPALLETTA LEONELLO.

Il ricorrente è proprietario di un terreno che dovrebbe essere in parte espropriato per la costruzione della nuova strada interquartiere prevista dal piano particolareggiato numero 4/F; chiede che tale strada abbia una larghezza inferiore a quella prevista in modo da limitare l'area soggetta ad esproprio.

Il ricorrente dichiara di essere disposto a cedere gratuitamente la parte della sua proprietà occorrente per tale limitato allargamento stradale.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'osservazione n. 155, nel senso che, in corrispondenza del lotto in esame, la strada in oggetto viene spostata verso la zona a servizi antistante e viene eliminato il parcheggio previsto dal piano particolareggiato; l'area così svincolata viene destinata a zona R2.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A, al presente provvedimento.

N. 6 — GRANDI FERNANDA.

La ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito in Via Torre di Morena e che tale fabbricato nelle previsioni di piano particolareggiato dovrebbe essere demolito per la

costruzione del nuovo asse interquartiere, chiede che tale strada abbia una larghezza minore di quella prevista in modo da non investire il suo fabbricato.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'osservazione n. 155, nel senso che, in corrispondenza del lotto in esame, viene ridotto lo square centrale della strada in oggetto. L'area così svincolata viene destinata a zona C1.

N. 7 — COLAGROSSI PIETRO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito un fabbricato destinato a zona M3 dal P.R.G. dal piano particolareggiato, chiede che tale destinazione venga cambiata in zona R1 (residenziale semplice).

Si controdeduce:

Premesso che l'area per la quale è richiesto lo svincolo da zona M3 e la trasformazione in zona residenziale aveva uguale destinazione secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le aree a servizi previste tendono a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il piano particolareggiato.

N. 8 — TROMBA MARIA.

La ricorrente, premesso che è proprietaria di un terreno su cui ha costruito un fabbricato; premesso che tale terreno è stato destinato a zona N dal P.R.G. e che nel piano particolareggiato lo stesso terreno veniva destinato parte a sede stradale e parte a zona M3, chiede che una parte di detto terreno venga destinata a zona R1 (residenziale semplice) in modo da salvare il fabbricato.

Si controdeduce:

Premesso che l'area per la quale è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale aveva uguale destinazione a zona N secondo il P.R.G., premesso che l'area stessa in seguito all'accoglimento delle controdeduzioni svolte al punto 2 della osservazione n. 153, è stata destinata per la maggior parte a zona di servizi pubblici di quartiere per poter soddisfare gli standards adottati per il piano particolareggiato, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 9 — FORCINA UGO E FIGLI.

Il ricorrente è proprietario di un terreno su cui ha costruito un fabbricato di tipo popolare per la sua famiglia; fa rilevare che tale terreno, già destinato a zona N dal P.R.G., ha mantenuto nel piano particolareggiato tale destinazione.

Chiede pertanto che per parte della sua proprietà, venga modificata la destinazione da zona N a zona residenziale lasciando invece inalterata la destinazione a parco pubblico sul terreno limitrofo essendo questo libero da costruzioni.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alle controdeduzioni svolte per l'opposizione n. 79.

N. 10 — MANCINI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto su cui ha costruito un fabbricato, fa osservare che:

1) zone interamente edificate sono destinate dal piano particolareggiato a zona verde e le zone verdi esistenti sono invece destinate a residenza;

2) che un tratto di strada, non ancora progettato all'epoca dell'inizio della costruzione dei vari fabbricati, sia stato previsto dal Piano senza tenere conto delle costruzioni esistenti, nè del fatto che esiste la Via Anagnina ora portata a livello autostradale.

Si controdeduce:

Premesso che nella redazione del piano particolareggiato sono state mantenute nella maggior parte dei casi le destinazioni di verde e servizi previste dal P.R.G.; premesso ancora che in seguito all'accoglimento della richiesta contenuta al punto 2) dell'osservazione n. 155 si è proceduto ad una revisione della via interquartiere con particolare riferimento ai fabbricati esistenti e già investiti dal suo tracciato, si ritiene per quanto riguarda il punto 1) che l'osservazione non possa essere accolta. Per quanto concerne, invece, il punto 2) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso che, in seguito al restringimento dello square della via interquartiere, il lotto interessato può essere svincolato e destinato a zona R4.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 11 — MANCINI ANGELO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 12 — IACOELLA FILIPPO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 17 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 13 — DURANTINI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto su cui ha costruito un fabbricato, fa rilevare che nel piano particolareggiato zone interamente edificate sono destinate a zona verde e zone di verde esistenti sono invece destinate a residenze. Inoltre, un tratto di strada, non ancora progettato all'epoca dell'inizio della costruzione dei vari fabbricati, è stato dal piano previsto senza tenere conto delle costruzioni esistenti, nè del fatto che esiste la Via Anagnina ora elevata a livello di arteria a carattere autostradale.

Si controdeduce:

Premesso che nella redazione del piano particolareggiato sono state mantenute nella maggior parte dei casi le destinazioni di verde e servizi previsti dal P.R.G., si fa rilevare che in sede di controdeduzioni, a seguito dell'accoglimento della richiesta contenuta al punto 2) dell'osservazione n. 155, si è proceduto alla revisione della via interquartiere con particolare riferimento ai fabbricati esistenti e già investiti dal suo tracciato.

Per questi motivi le richieste contenute nel ricorso in esame non possono trovare accoglimento.

N. 14 — DULCETTI EMANUELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della precedente opposizione n. 13 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 15 — DI CARLO BERNARDINO.

Ricorso di contenuto identico a quello contrassegnato con il n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 16 — DULCETTI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello contrassegnato con il n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 17 — FEDERICÈ FELICE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni salvo per quanto concerne la destinazione dell'area svincolata che viene classificata come zona R1.

N. 18 — IACOELLA ELENA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 13 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 19 — BENEVENTO ASSUNTA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 13 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 20 — FOLCARELLI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 21 — PRINCIPESSA ROBERTO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno compreso nel p.p. 4/F, avendo constatato che l'arteria di rapido transito prevista dal piano in questione investirebbe sia il lotto che il fabbricato di proprietà, chiede che la strada medesima venga ridotta di quel tanto necessario — come proposto dal ricorrente sulla planimetria allegata al ricorso — da consentire di salvare il proprio lotto ed il fabbricato unitamente a numerosi altri fabbricati esistenti ora sulla via Torre di Morena.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'osservazione n. 155 nel senso che, in corrispon-

denza del lotto in esame, viene ridotto lo square della strada interquartiere. La porzione di lotto così svincolato viene destinata a zona C1.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata al presente provvedimento.

N. 22 — DI STEFANO ANTONIO E PINI CATERINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 23 — CANTARO FRANCESCO E BONIFACIO CARMELA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno edificato, lamentano che, nel p.p. 4/F, la loro proprietà sia stata destinata a parco pubblico e a servizi pubblici e fanno presente di essere persone non abbienti, operai che con stenti si sono costruiti una piccola casa.

Chiedono che venga revocata la destinazione prevista dal piano particolareggiato spostando la stessa su lotti liberi.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alla risposta data per il punto 2 del ricorso n. 144.

N. 24 — LEANZA GIACOMO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno compreso nel piano 4/F, lamenta che la parte di detto terreno per mt. 14 x 55 circa destinata a zona R2, confinante con altra di sua proprietà destinata a zona verde, è praticamente inutilizzabile se si tiene conto dei distacchi obbligatori da rispettare.

Chiede pertanto che ferma restando la cubatura prevista dal piano particolareggiato, gli sia data la possibilità di utilizzazione della proprietà attraverso opportune modifiche.

Si controdeduce:

Premesso che il ricorrente alla data di adozione del piano in questione risultava proprietario di area in zona residenziale contigua a quella in oggetto e che l'area per la quale è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale, aveva uguale destinazione secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le aree a verde pubblico previste dal p.p. in oggetto, tendono a soddisfare le necessità della Borgata in base agli standards adottati per il piano particolareggiato stesso.

N. 25 — CARLETTI GIUSEPPE E MICARA PIERINA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno destinato dal P.R.G. parte a zona H1 e parte a zona H2, constatato che il p.p. 4/F vincola circa 12 ettari del terreno suddetto a servizi scolastici (campus) nella parte commercialmente più interessante della proprietà perchè proprio sul fronte della Via Anagnina e che sul terreno è stata inserita una fascia al servizio della metropolitana per circa tre ettari e che infine la restante proprietà subisce una notevole diminuzione di valore in quanto diventa un fondo intercluso con accesso difficoltoso attraverso una strada secondaria, chiedono:

1) il ripristino del tracciato della metropolitana nella vecchia sede prevista ed in via subordinata in galleria sotto la sede della Via Anagnina;

2) la soppressione del vincolo a servizi scolastici dalla loro proprietà ed in via subordinata in una zona meno interessante dal lato commerciale;

3) l'inserimento della restante proprietà nella zona di espansione della Borgata con destinazioni varie, (residenziale, artigianale, servizi privati, ecc.) così da ridurre in parte il danno che il Comune va ad arrecare alla proprietà dei ricorrenti.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 103. Per quanto attiene la richiesta di cui al punto 2) si fa presente che l'area in oggetto, destinata a zona H1 e H2 di P.R.G., è stata in parte destinata a zona per servizi pubblici e più precisamente per un campus di scuole superiori al fine di soddisfare le esigenze della popolazione scolastica per un intero settore di circa 80.000 abitanti. Per tali motivi e tenuto altresì conto che la superficie vincolata è stata determinata in base agli standards ministeriali, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta. Infine per quanto riguarda il punto 3) si ritiene parimenti che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la trasformazione richiesta risulterebbe in contrasto con le previsioni dei pesi urbanistici.

N. 26 — MANNELLA MAURO E SCHIAVETTO IDA.

I ricorrenti, proprietari di un immobile, constatato che il p.p. 4/F prevede, in corrispondenza del proprio lotto, l'allargamento della sede stradale della Via Valerio Corvino da ml. 4 a ml. 10, chiedono:

1) la revoca dell'allargamento previsto dal p.p. 4/F per la Via Valerio Corvino perchè per i lotti in questione esiste una convenzione con il Comune. In via subordinata propongono che l'allargamento progettato sia portato dagli attuali m. 4 a m. 6 ma con ampliamento da effettuarsi dalla mezzeria e cioè prendendo un metro per ogni lato della strada.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto dei ricorrenti rientra nell'ambito della convenzione Romalli, premesso ancora che secondo il p.p. 4/F la proprietà degli stessi ricade parzialmente in sede stradale; tenuto conto che nella convenzione stipulata tale strada non era prevista, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di prevedere la via di piano particolareggiato esternamente al perimetro della convenzione ed a confine con essa compatibilmente alla situazione edilizia esistente ed alle esigenze urbanistiche della zona come risulta dall'allegata planimetria catastale.

La modifica è graficizzata nella planimetria allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 27 — MARRA PASQUALE E ROMOLO.

I ricorrenti, proprietari di un immobile, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede, in corrispondenza del proprio lotto, l'allargamento della sede stradale della Via Valerio Corvino da ml. 4 a ml. 10, chiedono:

1) la revoca dell'allargamento previsto dal p.p. 4/F per la Via Valerio Corvino perchè per i lotti in questione esiste una convenzione con il Comune. In via subordinata propongono che l'allargamento progettato sia portato dagli attuali m. 4 a m. 6 ma con ampliamento da effettuarsi dalla mezzeria e cioè prendendo un metro per ogni lato della strada.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 26.

N. 28 — REFRIGERI ENZO.

Il ricorrente, proprietario di un'area e sovrastante costruzione, avendo constatato che nel p.p. 4/F aree interamente edificate sono destinate a zone verdi mentre aree con il verde esistente sono destinate a zone residenziali e che un tratto di strada non ancora progettato all'epoca dell'inizio della costruzione dei fabbricati, sia stato ora previsto senza tener conto sia delle costruzioni esistenti, sia del fatto che esiste la Via Anagnina ora portata a livello autostradale, chiede una revisione globale del piano particolareggiato della zona con un più approfondito esame della situazione attuale in maniera tale che l'immobile del ricorrente ed i fabbricati di molti altri cittadini di modestissime condizioni economiche, non vengano distrutti.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 118.

N. 29 — PATERNUOSTO MICHELE E LUCIANO.

I ricorrenti, proprietari dell'immobile sito in Via del Casale Agostinelli e di un terreno della sup. di mq. 1100, avendo constatato notevoli discordanze e difformità rispetto al P.R.G. che non prevedeva strade su detto lotto, chiedono:

1) di eliminare totalmente il tracciato della strada prevista dal p.p.;

2) di prolungare il tracciato esistente in modo che congiunga le due strade (Via del Casale Agostinelli e Via delle Vigne di Morena) lasciando inalterata la larghezza di metri 5,00;

3) di spostare il tracciato della strada prevista dal p.p. dal lato est al lato ovest, tenendo conto che la mezzeria dovrà essere contenuta tra le linee catastali che delimitano le part. 532-634-548-632-633-67 del Foglio 1012.

Si controdeduce:

Considerato che la Via di P.P. oggetto di ricorso da parte del ricorrente è indispensabile per una corretta impostazione urbanistica della rete viaria secondaria di quartiere, avuto presente che le larghezze delle carreggiate stradali proposte in sede di p.p. rappresentano il minimo necessario per assicurare ed agevolare il traffico di quartiere, considerato peraltro il danno derivante da detto tracciato alla piccola proprietà immobiliare, si ritiene, che l'opposizione possa essere accolta, nel senso di spostare il tracciato della strada prevista dal p.p., nel tratto interessante il lotto in esame verso la mezzeria delle proprietà confinanti, così come risulta dall'allegata planimetria catastale. Le aree così svincolate vengono destinate a zona R1. Le suddette modifiche sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 30 — A.C.E.A.

La ricorrente fa presente che i lotti impegnati per attrezzature sanitarie nei pressi della strada provinciale Anagnina sono interessati dalla servitù di acquedotto delle condotte \varnothing 250 e \varnothing 350 di alimentazione idrica delle zone pedemontane sud-orientali.

Si controdeduce:

Considerato i motivi addotti dall'Azienda si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di imporre un vincolo di inedificabilità sulla fascia di lotti compresa tra la strada provinciale Anagnina e la Via della Tenuta del Casalotto della larghezza indicata dall'A.C.E.A. stessa. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 31 — SOCIETA' FATME.

La ricorrente, premesso che il p.p. in oggetto prevede su parte dell'area di sua proprietà, la destinazione a parcheggio pubblico, premesso che tale area è indispensabile al funzionamento dello stabilimento, sia per la manovra degli automezzi, sia per il parcheggio degli stessi e sia per il transito pedonale dei dipendenti e premesso ancora che all'atto del rilascio della licenza per la costruzione dello stabilimento si è dovuto vincolare l'intero lotto a servizio del complesso mediante atto d'obbligo, chiede che dall'area in oggetto venga eliminata la destinazione a parcheggio pubblico e quindi proposta di esproprio, anche perché la stessa è già utilizzata a fini di interesse della collettività.

Si controdeduce:

Premesso che l'area di cui all'opposizione, è compresa secondo il P.R.G. in una zona L1 (attività industriali grandi e medie), e che detta zona risulta interamente occupata dallo stabilimento della Soc. FATME, considerato che attualmente l'ingresso dei dipendenti della Società FATME allo stabilimento avviene principalmente attraverso la Via Anagnina e che per i mezzi privati di cui si servono non sono previsti parcheggi pubblici tanto che attualmente la sosta dei veicoli viene effettuata, con grave pericolo per la circolazione, negli squares della Via Anagnina attuati dall'ANAS; tenuto altresì conto che l'area oggetto dell'opposizione è già destinata a parcheggio privato, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta a condizione che la Società si impegni alla sistemazione di altro parcheggio da destinare ad uso pubblico, di superficie equivalente a quella prevista dal p.p. in zona adiacente alla fabbrica.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria allegata con la lettera A) al presente provvedimento cui si unisce il surrichiesto atto d'obbligo a rogito notaio Luigi Napoleone di Roma in data 15 novembre 1973 - repertorio n. 57445, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma I in data 29 novembre 1973, n. 70742 d'ordine e n. 57402 particolare.

N. 32 — ROMALLI CESARE.

Il ricorrente, proprietario di un terreno destinato dal P.R.G. ad H2 e ,facente parte di un comprensorio per il quale con decreto presidenziale è stata emessa norma di salvaguardia per i vini tipici, lamenta che nel p.p. l'area di proprietà è destinata a parco pubblico e chiede: che tale nuova destinazione, indebita ed illegittima, sia annullata ripristinando la precedente destinazione agricola.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 138.

N. 33 — BAISSO INNOCENTE E LUDOVICI ARMANDO.

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Via Valerio Corvino (Convenzione Romalli), premesso che il p.p. 4/F prevede l'allargamento di Via Valerio Corvino, strada posta tra la zona convenzionata e la limitrofa lottizzazione abusiva, e che per tale allargamento si dovrebbero espropriare circa 6,00 m. di larghezza per tutto il fronte della loro

proprietà, chiedono che l'allargamento stradale venga fatto solo sui terreni dei frontisti (facenti parte della lottizzazione abusiva) come stabilisce il decreto luogotenenziale numero 1446 dell'1 settembre 1918.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 26.

N. 34 — SERAFINI MARIO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno, che il p.p. 4/F destina — per la quasi totalità — ad esproprio per la realizzazione di una strada a circuito chiuso, pone in rilievo che l'A.N.A.S. ha allargato la Via Anagnina in quel tratto ad oltre 50 mt. e chiede che tale strada a circuito chiuso venga eliminata.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 41.

N. 35 — GARBUGLIA GAETANO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il numero 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 36 — SBARIGIA MARIANO.

Il ricorrente, premesso che è proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa, premesso inoltre che il p.p. prevede la costruzione di una strada con conseguente demolizione del fabbricato premesso infine che nel P.R.G. tale strada era prevista sul confine, chiede che tale strada venga prevista di ml. 8 di larghezza con asse sul confine di proprietà.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente era destinato a zona F/1 secondo il P.R.G., e che la richiesta è intesa a salvaguardare l'integrità di un fabbricato esistente, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di spostare una parte del tracciato della strada in oggetto verso la zona destinata a pubblici servizi così come risulta dall'allegata planimetria. Le aree così svincolate vengono destinate a zona C/1 come meglio risulta dalla planimetria allegata con la lettera B al presente provvedimento.

N. 37 — DE FILIPPO ELENA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno sito nella Borgata di Casal Morena (convenzione Romalli) premesso che nella stessa convenzione risulta tracciata una strada adiacente al suo terreno, dato che tale strada, di nessuna utilità, non viene confermata nel p.p. 4/F, chiede l'annullamento di tale strada.

Si controdeduce:

Premesso che la proprietà della ricorrente ricade interamente in zona convenzionata, si ritiene che la richiesta formulata non dà luogo a provvedere.

N. 38 — MICARELLI GIOVANNI, SESTO, MARIA ed ADA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 33 cui si fa riferimento anche per quanto concerne la controdeduzione.

N. 39 — DI PAOLA EMIDIO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di due lotti di terreno già destinati a zona N dal P.R.G., premesso che il p.p. destina tali terreni parte a sede stradale, parte a zone N. e parte a sede della metropolitana, chiede che parte di dette proprietà venga svincolata da zone pubbliche e destinata a zona residenziale.

Si controdeduce:

Premesso che le aree del ricorrente erano destinate a zona N dal P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'area stessa, secondo le previsioni di p.p., mantiene destinazioni pubbliche che tendono a soddisfare esigenze imprescindibili di carattere urbanistico.

N. 40 — GAVINI ANGELO E NAZIO FERNANDO.

I ricorrenti, proprietari di un terreno di circa 15.000 mq., premesso che il P.R.G. destinava tale terreno parte a zona M/3 e parte a zona N e che il p.p. destina i loro lotti parte a zona M/3 parte a zona N e parte a sede stradale, chiedono che venga modificata tale destinazione in zona edificabile, dichiarandosi disposti a cedere gratuitamente al Comune, parte di detto terreno, semprechè ciò venga compensato con un congruo indice volumetrico.

Si controdeduce:

Premesso che secondo il P.R.G. la destinazione del lotto era parte a zona M/3 e parte a zona N, e che tale destinazione è stata confermata in sede di p.p., si ritiene che la opposizione non possa essere accolta in quanto le suddette zone tendono a soddisfare le esigenze di verde e servizi pubblici nella misura prescritta dalle leggi vigenti.

N. 41 — DI PAOLA EMIDIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno pone in rilievo la inutilità della strada a circuito chiuso prevista dal p.p. che interessa tale lotto, lamenta inoltre che tale strada compromette la funzionalità di un impianto di carburanti esistente sulla via Anagnina e per l'ottenimento del quale ha già provveduto a lasciare una striscia di terreno di m. 6 lungo il confine con la FATME. Chiede che venga abolita la strada a circuito chiuso che compromette la rivendita di carburanti e lubrificanti.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la rete viaria di p.p., risponde ad esigenze di traffico che non possono essere soddisfatte in altro modo.

N. 42 — CARDURANI LEO — PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO.

L'istante, dopo aver premesso che il p.p. a suo giudizio ha disatteso i criteri informativi del nuovo P.R.G. del 1962, che tendevano all'integrazione e completamento delle borgate, formula numerose osservazioni al piano chiedendo:

1) la creazione di un tronco di variante della via Tuscolana, più consono alla sua funzione di strada di scorrimento e trasformazione del tronco esistente in via di quartiere;

2) il collegamento della viabilità di quartiere con la via Tuscolana mediante svincoli opportuni;

3) la sistemazione del tracciato dell'anello di viabilità secondaria come appare nella planimetria allegata;

4) la riduzione e lo spostamento del parcheggio antistante la zona riservata alla Chiesa ed alla scuola elementare;

5) la riduzione della larghezza della carreggiata stradale dell'anello di viabilità locale da m. 15,00 a m. 11,50;

6) lo spostamento della nuova via di quartiere a confine con la tenuta «La Barcaccia» entro la tenuta stessa, a confine con i lottisti;

7) la prosecuzione della stessa via di quartiere mediante un tratto pedonale e ciclabile fino alla Via Tuscolana senza collegamento alla stessa;

8) lo spostamento dal terreno dei lottisti al terreno della tenuta «La Barcaccia» del parcheggio antistante la scuola materna;

9) lo spostamento verso Nord-Est dell'area riservata alla scuola materna;

10) il collegamento delle strade di quartiere con la zona industriale artigianale a Nord mediante la Via di Tor Vergata;

11) il prolungamento della via di quartiere confinante con la zona «Colle di Peppe» fino a servire tutte le case della zona residenziale e la auspicata zona artigianale;

12) il completamento della rete viaria mediante trasformazione delle strade di lottizzazione attuali in vie pedonabili e ciclabili;

13) la trasformazione di parte dell'area riservata al verde pubblico e gioco bambini compresa tra la zona industriale artigianale e quella residenziale in zona residenziale con indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq;

14) la estensione della zona residenziale in zona «Colle di Peppe»;

15) la creazione di una zona artigianale nella stessa località «Colle di Peppe»;

16) il collegamento della viabilità del Piano con le vie di lottizzazione che servono le case esistenti fuori dai confini del piano;

17) il reperimento di un adeguato numero di alloggi da assegnare ai proprietari degli immobili che in sede di attuazione del Piano in parola, dovessero essere demoliti o ridimensionati;

18) la corresponsione di un equo indennizzo ai proprietari di terreni che verranno espropriati per dar luogo ai previsti parchi pubblici, ai servizi di quartiere, dato che la maggior parte dei terreni sono attualmente destinati a coltivazioni di notevole pregio;

19) il computo di tutte le aree residenziali fino alle mezzerie stradali ai fini del computo delle cubature.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di prevedere una variante alla sede stradale della Via Tuscolana nel tratto compreso tra l'inizio della zona F1 di «Ponte Linari» e la fine della stessa zona nella direzione dei Castelli. Tale nuovo tracciato interessa in parte una zona F2, in parte una zona N, ed in parte ancora una zona H1. Il vecchio tracciato della stessa Via Tuscolana resta in essere come strada di quartiere collegata con sensi unici, in entrata ed in uscita con la Via di cui sopra. Dato, infine, il carattere di arteria di rapido transito assunto dalla Via Tuscolana, lungo i bordi del nuovo tracciato, e per una profondità di metri 10 per ciascun lato, si è imposto il vincolo di inedificabilità. Tali modifiche sono state graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento. In seguito all'accoglimento della proposta presentata dai ricorrenti è stato modificato il perimetro del presente p.p. 4/F. Le aree comprese dal nuovo perimetro sono state destinate a sede stradale ed a zona N, come risulta dall'allegata planimetria catastale zonizzazione.

Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta secondo le indicazioni suggerite dagli interessati. Nell'ambito del comprensorio F/2, a causa dell'inserimento in esso della nuova Tuscolana e delle nuove strade di p.p., le aree destinate a verde pubblico vengono opportunamente ridistribuite, ferma restando la loro superficie complessiva, contemporaneamente viene eliminata la strada interna di distribuzione che potrà essere meglio definita in sede di progetto unitario del comprensorio. Tutte le modifiche apportate sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di modificare il tracciato della viabilità secondaria interna dell'abitato, in armonia con le soluzioni accolte ai punti 1) e 2).

Tale modifica comporta la soppressione della via di p.p., antistante la zona destinata ai servizi e il prolungamento dell'altra via di p.p. trasversale a quest'ultima, fino alla vecchia sede della Via Tuscolana, onde completare l'anello viario, come risulta graficizzata nella panimetria allegata con la lettera A al presente provvedimento. Le aree non più vincolate a sede stradale, vengono destinate parte a zona R/1, parte a servizi pubblici e parte a verde pubblico. Le fasce di negozi previste lungo la via soppressa, vengono trasferite sul nuovo tracciato stradale.

Per quanto riguarda il punto 4), poichè si presume che lo spostamento richiesto tende a salvaguardare le costruzioni investite dal parcheggio, si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nel senso di modificare leggermente le dimensioni del parcheggio proposto così come risulta dalla allegata planimetria. L'area liberalizzata viene destinata a zona R/1.

In merito a quanto rappresentato al punto 5) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto la larghezza delle carreggiate stradali proposte in sede di p.p. rappresentano il minimo necessario per assicurare ed agevolare il traffico di quartiere.

Per quanto riguarda il punto 6), presupposto che il richiesto spostamento tende a salvaguardare l'edificabilità dei lotti investiti dalla strada nel senso che in seguito all'accoglimento delle osservazioni di cui ai punti 1) e 3) e quindi a recupero di parte di Via Tuscolana strada di quartiere, la via di p.p. di cui al presente punto viene soppressa in quanto risulterebbe superflua.

Le aree già destinate a sede stradale vengono classificate zona R/1, M/3 ed H/2, come risulta dalla planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 7) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta sia per quanto già controdedotto al precedente punto, sia perchè la variante proposta risulterebbe in contrasto con la struttura viaria del quartiere.

Per quanto riguarda il punto 8) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 6) precisando che il parcheggio in oggetto viene trasferito sul lato della declassata Via Tuscolana e l'area svincolata da sede stradale, viene destinata a zona M/3, come meglio indicato nella planimetria allegata con la lettera A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 9), premesso che l'area vincolata aveva già destinazione M/3 di P.R.G., si ritiene che il ricorso non possa essere accolto, in quanto la scelta effettuata dipende da valutazioni di idoneità dell'area in rapporto alla popolazione esistente all'unitarietà del complesso dei servizi progettato ed alla disponibilità di altre aree.

Per quanto riguarda il punto 10) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di ripristinare il collegamento attraverso la Via di Tor Vergata con la zona industriale come risulta dalla allegata planimetria.

Per quanto riguarda il punto 11) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto la richiesta variante risulterebbe in contrasto con la struttura viaria del quartiere e per quanto controdedotto al successivo punto 15).

Per quanto riguarda il punto 12, premesso che le attuali strade di lottizzazione, dopo l'attuazione del p.p., rimarranno in essere come strade private, si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto risulta in contrasto con l'organicità dei percorsi della struttura viaria del quartiere.

Per quanto riguarda il punto 13) premesso che le aree per le quali è richiesta la trasformazione da zona N in zona residenziale, avevano uguale destinazione a zona N secondo il P.R.G., si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto il verde previsto tende a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il piano particolareggiato.

Per quanto attiene il punto 14) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al precedente punto 13).

Per quanto riguarda il punto 15), premesso che le aree per le quali è richiesta la trasformazione da zona N in zona artigianale, avevano destinazione a zona N già secondo il P.R.G., si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto il verde previsto tende a soddisfare le necessità della Borgata in base agli standards adottati per il p.p. La zona artigianale è stata peraltro già ubicata su altra area del piano stesso, ritenuta più idonea per la sua vicinanza alla zona industriale della FATME ed in diretto collegamento con l'asse interquartiere.

Per quanto riguarda il punto 16) si ritiene che l'osservazione non dia luogo a provvedere in quanto richiede collegamenti viari con insediamenti esterni al perimetro del p.p. ricadenti in zona agricola.

Per quanto riguarda il punto 17) la richiesta non è materia di osservazione per cui non può essere presa in esame in sede di controdeduzione.

Per quanto riguarda il punto 18) la richiesta non è materia di osservazione per cui non può essere presa in esame in sede di controdeduzioni.

Per quanto riguarda il punto 19) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto in contrasto con i limiti di densità previsti per il p.p.

N. 42/1 — PANZINI AGOSTINO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato costruito nel 1950, senza licenza chiede: 1) che vengano apportate al piano particolareggiato le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »; 2) che la sua proprietà resti in zona residenziale con indice 1,5 mc/mq; 3) la sanatoria per l'edificio di sua proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1 e 2 si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42 e per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3 si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/2 — DI FELICE LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/3 — BOCCIO IOLANDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/4 — FUNARI GIUSEPPE.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

2) che l'area di sua proprietà venga trasformata da zona a verde pubblico a zona residenziale (indice 1,5 mc/mq)

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio realizzato.

Si controdeduce:

Per quanto concerne i punti 1 e 2 si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito all'osservazione n. 42; per quanto attiene il punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto in risposta all'opposizione n. 41/91.

N. 42/5 — CUTINI VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/6 — AURELI UMBERTO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito un edificio, presa visione del p.p. 4/F, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

2) che venga costruita una via pedonale a confine con la sua proprietà;

3) la sanatoria per il suo fabbricato.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42 e per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/7 — LEMMA FRANCO ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/8 — DI GIAMBERARDINO SETTIMIO.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche chieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (os. n. 42);

2) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce facendo riferimento per quanto riguarda il punto 1 alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 42. Per quanto concerne, invece, la seconda richiesta si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/9 — DI GIAMBERARDINO SETTIMIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/10 — BRANCALEONI UGO.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al piano particolareggiato le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (n. 42);

2) che l'area di sua proprietà venga trasformata da zona a verde pubblico a zona residenziale (indice 1,5 mc/mq).

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42.

N. 42/11 — SETTEMBRINI GUERRINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/12 — EREDI BRANNETTI RITA PASQUALINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/13 — ORLANDI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa, presa visione del p.p. 4/F, chiede:

1) che vengano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che la carreggiata della via di quartiere antistante il proprio lotto venga ridotta da m. 15,00 a m. 11,50;

3) la sanatoria per il suo edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42 e per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/14 — POTENZA GIUSEPPE E MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/15 — PAOLINI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/16 — BENEDETTI GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/17 — RAVAGLI LIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/18 — ILPO NICOLINA E LIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/19 — SILLANI BRUNO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/20 — ORLANDI ANNA E ILDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/21 — GASPARRI ALEARDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/22 — GASPARRI UBALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/23 — RIVI CLETO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/24 — MARRA LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/25 — DI GIACOMO FRANCESCO ED ALTRI.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un lotto di terreno su cui hanno costruito con regolare licenza di costruzione un fabbricato, chiedono che siano apportate al piano le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 42.

N. 42/26 — DI GIACOMO GUIDO.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che la via antistante il proprio terreno venga spostata sui terreni della tenuta « La Barcaccia ».

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42.

N. 42/27 — TORRICELLI ACHILLE E PROIETTI ORLANDI DOMENICA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/28 — DI GIACOMO ADALGISA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno sul quale ha costruito, con regolare licenza di costruzione, un fabbricato, chiede:

1) che vengano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che parte dell'area di sua proprietà, ricadente in sede stradale, venga trasformata in zona residenziale con indice di 1,5 mc/mq.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 42.

N. 42/29 — CECCA PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/30 — DI LUCA BIANCA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/31 — CECCA OTTAVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/32 — PUPILLI BENITO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa, presa visione del p.p. in oggetto, chiede:

- 1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;
- 2) che la via confinante con Colle « Zi' Peppe » venga prolungata a confine del suo lotto;
- 3) la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito alla osservazione n. 42 e per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/33 — DON LORENZO TOPPI.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito nel 1957 una chiesa, chiede:

- 1) che vengano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;
- 2) che la carreggiata della via antistante il proprio lotto, venga ridotta da m. 15,00 a m. 11,80.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 42.

N. 42/34 — PIPPA ALFIERO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/35 — RUSCITO ANNA.

La ricorrente chiede:

- 1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (n. 42);
- 2) che la strada a confine con la tenuta « La Barcaccia » venga prolungata;
- 3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce facendo riferimento per quanto attiene i punti 1 e 2 alle controdeduzioni formulate in merito all'osservazione n. 42; per quanto attiene invece il punto 3), si fa riferimento a quanto controdedotto a proposito dell'opposizione n. 42/91.

N. 42/36 — SAVINA EUTIZIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/37 — CARDURANI GEO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/38 — FULGARO CAROLINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/39 — PELLICIONI FLAIANO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/40 — CERIGNOLI LEDA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sul quale ha costruito — nel 1954 — una casa, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

2) che parte della sua proprietà venga passata da sede stradale a zona residenziale con indice 1,5 mc/mq.

3) che la via antistante il proprio lotto sia ridotta da m. 15,00 a m. 11,50.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 42.

N. 42/41 — LUCATELLI GIUSEPPA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/42 — PETRACCINI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/43 — RONDINELLI GERARDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/44 — GAMBALE RAFFAELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/45 — DIAMANTI AVERALDO.

Opposizione di contenuto identico a quello del ricorso n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/46 — QUAGLIOZZI MARIA ROSARIA.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (N. 42);

2) che l'area di sua proprietà venga trasformata da sede stradale a zona residenziale (indice 1,5 mc/mq);

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in base a quanto già controdedotto al punto 3) dell'osservazione n. 42; infine per quanto riguarda il punto 3) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'osservazione n. 42/91.

N. 42/47 — PONZO CELESTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 41/48 — MAZZOLINI DUILIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/49 — PITORRI BARBARA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/50 — MARANI TERESA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/51 — VENTRELLA MARIO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito nel 1963 un edificio adibito a laboratorio artigianale, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che la zona artigianale industriale venga attuata quanto prima;

3) che sia mantenuto il collegamento della Via di Tor Vergata con la Via Tuscolana;

4) la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 3) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito alla osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) la richiesta non riguarda materia di osservazione per cui non può essere presa in esame in questa sede; per quanto riguarda infine il punto 4) la richiesta sanatoria sarà possibile per le costruzioni ricadenti in zona edificabile semprechè risulteranno rispettate nella edificazione le norme di attuazione del piano particolareggiato nonché quelle del Regolamento Edilizio vigente.

N. 42/52 — CICCHETTI ERCOLE.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche chieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (osservazione n. 42);

2) che la via privata antistante il proprio terreno venga trasformata in pedonale e ciclabile;

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1 e 2 si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito all'osservazione n. 42; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 3 si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/53 — RE MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/54 — DI BIAGIO LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/55 — FIORONI FILIBERTO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito — nel 1957 — una casa, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

2) che la via confinante con il Colle « Zi' Peppe » venga proseguita parallelamente alla via Tuscolana confinando con il retro del proprio lotto;

3) la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/56 — ARBUTI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/57 — FANFONE PASQUALE.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che l'area di sua proprietà venga passata da sede stradale a zona residenziale (indice 1,5 mc/mq).

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42; per quanto attiene il punto 2) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta in base a quanto controdedotto al numero 3) dell'osservazione n. 42 medesima.

N. 42/58 — MALATESTA ALBERTO.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al p.p. le modifiche richieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (n. 42);

2) che l'area di sua proprietà venga trasformata da sede stradale a zona residenziale (indice 1,5 mc/mq);

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42; per quanto attiene il punto 2) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta in base a quanto già controdedotto al numero 3) dell'osservazione n. 42; infine per quanto riguarda il punto 3) si fa riferimento alle controdeduzioni per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/59 — CANTARINI COSTANTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/60 — CARBOTTA ANGELO MICHELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/61 — GAZZELLA MATTIA E ANDREANA CRISPINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/62 — PROIETTI ORLANDI VITTORIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/63 — SAVINA RENATO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/64 — FABIANI MARIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito un edificio nel 1963, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che l'area di sua proprietà sia passata dalla zona di verde pubblico alla zona artigianale;

3) che l'edificio venga preso in considerazione per la sanatoria.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/65 — PERROTTA LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/58 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/66 — MARINUCCI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/55 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/67 — DI CAMILLO MARIA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno sul quale ha costruito una casa, chiede:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;

2) che parte del proprio lotto venga trasformato da zona di servizio di quartiere a zona residenziale con indice 1,5 mc/mq.;

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1), 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito all'osservazione n. 42; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 4) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione n. 42/91.

N. 42/68 — MARCONI QUIRINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/69 — GIANMARINO ANDREA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/70 — CERREONI ROMANO - MARCIANO MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/71 — PITORRI NELLO E AURELI CATERINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/72 — ABAGNALE CAROLINA E TARQUINIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/73 — GIULIANI ALESSANDRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/74 — MICOZZI TITO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/26 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/75 — LAGLIA GILDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/76 — BENEDETTI GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/77 — PEDUZZI GAETANO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/78 — PROIETTI VITTORIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/79 — PANZINI PASQUALE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/80 — MICOZZI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/26 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/81 — LUPPINO GIUSEPPE E VIVONA CATERINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/82 — VIOLA NATALINO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa nel 1959, chiede:

- 1) che siano accolte le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari »;
- 2) che la zona industriale, stralciata per successiva attuazione, venga realizzata quanto prima;
- 3) che venga ristabilito il collegamento con la zona di Ponte Linari.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 3) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito all'osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) la richiesta non riguarda materia di osservazione per cui non può essere presa in esame in questa sede.

N. 42/83 — ECCARINI LINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/84 — PROIETTI ROBERTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/85 — PROIETTI ELENA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/86 — DELLE FRATTE ELENA ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/87 — CRISTOFANI ASSUNTA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/88 — PELUCCHINI FULGENZIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/35 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/89 — DELLI COLLI GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/35 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/90 — FRACASSINI CHIARA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/35 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/91 — SINTI ANNAMARIA.

La ricorrente chiede:

1) che vengano apportate al piano particolareggiato le modifiche chieste dal Presidente del Comitato Cittadino « Ponte Linari » (oss. n. 42);

2) che la Via Tuscolana, antistante al proprio lotto, venga trasformata in strada di quartiere;

3) che venga presa in considerazione la sanatoria per l'edificio.

Si controdeduce:

Per i punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 42.

Per quanto concerne il punto 3) si fa rilevare come le norme tecniche di attuazione dei piani particolareggiati si riferiscano alle nuove costruzioni per cui esse dovranno essere rispettate solo in caso di demolizione e ricostruzione di vecchi fabbricati e nelle ricostruzioni di fabbricati già edificati con licenza in base alla tipologia a villini oppure in base a tipologie previste dal nuovo P.R.G. per le quali sono state fissate particolari prescrizioni agli artt. 31 e 32 delle norme tecniche di attuazione del p.p. di che trattasi. Viceversa, la sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate, non può, ovviamente, essere materia di normativa urbanistica ma, eventualmente, di disciplina edilizia ai sensi dell'art. 13 della legge 765.

N. 42/92 — CAMPOLI AMATO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/91 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/93 — ALEANGELI ROSARIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/94 — DI TULLIO VITTORIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/8 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 42/95 — VAGNI AGOSTINO E SGRACIA DELIA.

I ricorrenti, proprietari di un terreno sul quale hanno costruito, nel 1967, un edificio, chiedono:

1) che siano apportate le modifiche richieste dal Comitato Cittadino « Ponte Linari ».

2) che trovandosi il proprio lotto fuori del perimetro del p.p. 4/F ma in zona contigua, anche in considerazione dello stato attuale, sia realizzato il collegamento della rete viaria di detta zona con quella del p.p.

3) che il proprio edificio venga preso in considerazione per la sanatoria.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute ai punti 1) e 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate in merito alla osservazione n. 42; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'opposizione numero 42/91.

N. 42/96 — CAPORALETTI GIUSEPPE E ZABACCHI ADA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 42/52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 43 — TIRABASSI FEDERICO.

Il ricorrente proprietario di un lotto di terreno parte del quale dovrebbe essere espropriato per la realizzazione della strada e del parcheggio previsto dal p.p., premesso che le previsioni del P.R.G. contemplavano un tracciato stradale spostato al limite della proprietà dei ricorrenti, avuto presente che la rimanente proprietà risulterebbe inutilizzabile per l'impossibilità di lasciare i prescritti distacchi dai confini, chiedono che venga ridotta la larghezza della sede stradale e che la strada venga spostata.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade secondo il P.R.G. in zona F/1, considerato che le previsioni di P.P. renderebbero effettivamente inedificabile il lotto suddetto, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di ridurre il parcheggio come indicato nella allegata planimetria catastale. L'area così svincolata viene destinata a zona R/1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera B) al presente provvedimento.

N. 44 — RONCONI PIERINO.

Il ricorrente, è proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa con relativi accessori, lamenta che il p.p. ha previsto la realizzazione di una strada che non solo non consentirebbe più l'ampliamento della casa esistente, ma determinerebbe la demolizione degli accessori.

Ciò in difformità del P.R.G. che prevedeva anch'esso la strada ma al limite della proprietà consentendo così l'utilizzazione della stessa nella sua interezza. Chiede, pertanto, la riduzione della sede stradale o lo spostamento della stessa.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade secondo il P.R.G. in zona F/1 e che effettivamente parte del suddetto lotto, secondo il P.P. è destinato a sede stradale investendo il fabbricato del ricorrente, al fine di salvaguardare la piccola proprietà, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta riducendo a m. 16 la sede stradale prevista dal p.p. Pertanto nel tratto compreso tra la via interquartiere e la strada vicinale 2 di Morena, le aree svincolate vengono destinate a zona R/1.

Le suddette modifiche sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera B) al presente provvedimento.

N. 45 — MARTELLI ANTONINA ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione 44 cui si fa riferimento anche per quanto concerne controdeduzioni.

N. 46 — LAUTIZI LIVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 44 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 47 — GIORGINI GIUSEPPE E QUINTO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno parte del quale secondo il P.P. 4/F dovrebbe essere espropriato perchè ricadente in sede stradale, premesso che tale strada era già nelle previsioni del P.R.G. ma spostata al limite del terreno stesso, e che la rimanente proprietà risulterebbe inutilizzabile per l'impossibilità di lasciare i prescritti distacchi dai confini, chiedono che venga ridotta la larghezza della sede stradale o che la strada suddetta venga spostata.

Si controdeduce: facendo riferimento alla risposta data al ricorso n. 48.

N. 48 — LEVA ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno su cui ha costruito, tredici anni or sono, una casa; considerato che il P.P. 4/F prevede su detto terreno la costruzione di una strada per la cui realizzazione si dovrebbe demolire il fabbricato; mentre nel P.R.G. tale strada era prevista al limite della proprietà, chiede lo spostamento o la riduzione della suddetta strada.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade secondo il P.R.G. in zona F/1, premesso che parte del suddetto lotto secondo il P.P. è investito da una sede stradale, premesso che tale vincolo investe il fabbricato esistente, si ritiene che, al fine di salvaguardare la piccola proprietà, l'opposizione possa essere accolta nel senso che la sede stradale prevista dal P.P. viene ridotta a m. 16,00. Pertanto nel tratto compreso tra la via interquartiere e la strada vicinale 2 di Morena le aree svincolate, vengono destinate a zona R/1. Le

suddette modifiche sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera B) alla presente deliberazione.

N. 49 — PONTIFICA OPERA PRESERVAZIONE DELLA FEDE.

La ricorrente, proprietaria di un terreno già destinato dal P.R.G. parte a zona F1 e parte a zona N, destinato dal p.p. in oggetto per la maggior parte a parcheggio fa rilevare che per la sua forma tale parcheggio si palesa scarsamente funzionale e maggiormente idonea, a tale destinazione, si appalesa l'area prospiciente la stazione della Metropolitana.

Per tali motivi chiede che per l'area di proprietà sia ripristinata in tale zona la destinazione prevista dal P.R.G..

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 104.

N. 50 — IMMOBILIARE FAMICA.

La ricorrente, proprietaria di aree parzialmente edificate, premesso che la nuova via di P.R. interessante la sua proprietà è difformemente rappresentata nei grafici « planimetria catastale zonizzazione » e « rete viaria » chiede che venga corretto il grafico della viabilità in modo da armonizzarlo alle tavole della zonizzazione.

Si controdeduce:

Premesso che tra le tavole di p.p. n. 2/1 « Planimetria catastale zonizzazione » e la numero 4 « rete viaria » è stata effettivamente riscontrata una difformità di tracciato di una via di p.p. dovuta ad erronea graficizzazione; si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso che detto tracciato sulla tav. n. 4 « rete viaria » venga corretto secondo quanto risulta dalla tav. n. 2/1 « planimetria catastale zonizzazione ».

N. 51 — IMMOBILIARE VIGNE NUOVE S.r.l.

La ricorrente, premesso che è proprietaria di un terreno già destinato dal P.R.G. a zona F1, premesso che il p.p. in oggetto prevede su due lati del lotto due strade ricadenti interamente nel lotto in parola, chiede:

- 1) che tali strade siano tolte o perlomeno siano ripartite sui lotti limitrofi;
- 2) che venga esteso il diritto a costruire negozi in aggiunta alla attuale volumetria.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute al punto 1), premesso che il lotto della ricorrente era, secondo il P.R.G., interamente destinato a zona F1, premesso ancora che secondo il p.p. il lotto stesso è investito in parte da una strada; considerato che sul lotto è stata rilasciata regolare licenza di costruzione per un fabbricato, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di modificare il tracciato viario spostando l'asse stradale verso il confine del lotto stesso in maniera tale da svincolare una piccola parte del lotto vincolandone un'altra di pari entità in considerazione anche dell'accoglimento parziale dell'opposizione n. 73. La parte di lotto così svincolata viene destinata a zona R1. Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'ubicazione delle zone commerciali del p.p. sono state previste secondo prefissate esigenze urbanistiche e commerciali.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 52 — CATANZANI MARIA ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un terreno già destinato dal P.R.G. a zona F1, avendo constatato che il P.P. prevede su parte di detto terreno una destinazione a parco pubblico ed a sede stradale, riducendo la parte edificabile almeno di un terzo dell'area totale chiedono:

- 1) che venga tolto il vincolo di parco pubblico;
- 2) che venga ridotta l'area destinata a sede stradale;
- 3) che venga esteso su detto terreno il diritto a costruire negozi con un indice di 1,8 mc/mq. invece di 1,5 mc/mq. come previsto dal p.p.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) premesso che le aree per le quali è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale avevano destinazione F1 secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il verde pubblico previsto tende a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il p.p.; per quanto attiene la richiesta di cui al punto 2) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le larghezze stradali proposte in sede di p.p. rappresentano il minimo necessario per assicurare un agevole traffico di quartiere, spazi pubblici per la sosta degli autoveicoli in prossimità di zone pubbliche e commerciali; non può essere accolta neanche per quanto riguarda il punto 3), poichè la distribuzione delle zone commerciali è stata prevista sia in base ad indici precisi che a criteri urbanistici, e l'aumento dell'indice fondiario porterebbe allo squilibrio dei pesi urbanistici previsti dal P.R.G.; pertanto si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 53 — BAIETTI AUGUSTO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di terreni e di immobili a carattere industriale, parte dei quali destinata a verde pubblico dal p.p.; premesso che tutto il terreno è interessato da aree di sosta chiede:

- 1) che la destinazione a parco pubblico sia cambiata in servizi privati;
- 2) che le aree di sosta vengano spostate su terreni limitrofi già destinati a servizi generali.

Si controdeduce:

L'area dei ricorrenti, destinata dal P.R.G. parte a zona G4 e parte a zona N, secondo le previsioni di p.p. è stata destinata parte a sede stradale, parte a parco pubblico e parte a zona R1, a seguito di una maggiore precisazione della delimitazione fra zone residenziali diverse, resa necessaria per il particolare notevole frazionamento delle piccole proprietà costituenti le zone G4. Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 79; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta essendo le aree destinate a parcheggio limitrofe a zone di interesse pubblico e privato per le quali si prevede necessità di sosta.

N. 54 — DI CARLO MARIO.

Il ricorrente, premesso che è proprietario di un terreno su parte del quale il p.p. 4/F prevede la costruzione di una strada e di un parcheggio, premesso inoltre che nella

rimanente area le costruzioni debbono essere arretrate di ml. 10,50 per riservare area a parcheggio, chiede: che venga abolito il primo parcheggio lasciando quello di ml. 10,50.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 2) del ricorso numero 155.

N. 55 — MASSUCCI NELLA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 56 — NARDECCHIA MARIO E SPAGNOLI BERNARDINA.

I ricorrenti, premesso che sono proprietari di un terreno già destinato dal P.R.G. a zona N, premesso che il P.P. ha confermato tale destinazione, chiedono che tale destinazione venga cambiata in F/1, essendo disposti a cedere gratuitamente il terreno destinato a sede stradale di P.P.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 79.

N. 57 — PONZO LIVIO - LUCIOLI FRANCO E TRUSIANI NICOLA.

I ricorrenti, premesso che sono proprietari di terreni destinati dal P.P. parte a sede stradale, parte a verde di rispetto, parte a servizi e parte a zona edificabile, premesso che per la costruzione della nuova strada di P.P. si dovrebbero demolire molte case e che la restante parte edificabile risulterebbe inutilizzabile perchè troppo stretta, chiedono:

- 1) di limitare l'ampliamento di Via Servilia a m. 10;
- 2) che l'area per servizi venga ridotta;
- 3) che l'area di proprietà dei ricorrenti rimasta così libera venga destinata a zona C/1, (1,5 mc/mq).

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 3 del ricorso numero 144.

N. 58 — MIGNEMI GREGORIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di vari edifici esistenti sull'attuale Via Servilia, avendo constatato che il P.P. 4/F prevede una via di p.p. della larghezza di m. 40, chiedono la modifica di detta via in modo da evitare la demolizione di n. 11 costruzioni per vani 150 e per mc. 9.000.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 3) del ricorso numero 144.

N. 59 — PROCIDA ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, rileva che il terreno in oggetto è stato destinato dal P.P. parte a zona N e parte a zona R/5. Pone in rilievo che la zona è quasi completamente edificata, mentre nelle zone limitrofe esistono aree libere più idonee da destinare a parco pubblico; inoltre in considerazione della posizione esatta del vecchio acquedotto il lotto risulterebbe inedificabile. Infine fa pre-

sente che la realizzazione del parco comporterebbe l'esproprio di molte case. Chiede che il lotto di terreno venga destinato a zona R/1 (1,5 mc/mq).

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 74.

N. 60 — COIANTE ANDREA.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno che il p.p. 4/F destina parte dello stesso a zona R/5 con indice 0,36 mc/mq ed in parte a zona R/1 con indice 1,5 mc/mq, chiede:

1) che venga modificata la posizione del vecchio acquedotto localizzato nel p.p. 4/F in non esatta posizione;

2) che anche la zona del proprio lotto, destinata a zona R/5 sia destinata a zona R/1 anche perchè il lotto, date le piccole dimensioni sarebbe inedificabile con l'indice 0,36 mc/mq;

3) che in relazione alla esatta collocazione dell'acquedotto venga di conseguenza tolta la fascia di rispetto.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta ai punti 1) e 3) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la zona vincolata per la non edificabilità tende a salvaguardare l'esistenza di un acquedotto romano interrato risultante dalla planimetria dei reperti archeologici di Roma; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 74.

N. 61 — BORIN NELLO.

Il ricorrente, proprietario di due lotti di terreno, avendo constatato che il primo è stato destinato dal p.p. a parco pubblico e l'altro a zona R/1 con indice di fabbricabilità 1,5 mc/mq fa presente che la zona a parco pubblico sarebbe irrealizzabile dato che detta zona è già tutta compromessa.

Chiede pertanto che venga rettificato sul p.p. il tracciato del vecchio acquedotto segnato fuori posto per rendere possibile lo stralcio, dalla zona di rispetto per l'acquedotto, di parte del proprio lotto.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la zona vincolata per la non edificabilità tende a salvaguardare l'esistenza di un acquedotto romano interrato risultante dalla planimetria dei reperti archeologici di Roma.

Per quanto riguarda la richiesta di abolizione del parco pubblico si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 79.

N. 62 — NATALIZIA RODOLFO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno con un vecchio manufatto esistente, presa visione del P.P. 4/F e constatato che secondo il piano stesso il lotto ricade in zona R/5 con indice di fabbricabilità di 0,36 mc/mq, chiede:

1) che tale destinazione venga variata in R/1 dato che per le ridotte dimensioni del lotto e per l'esistenza del vecchio manufatto esistente con la destinazione a zona R/5 sarebbe praticamente inedificabile;

2) che venga modificata la posizione dell'acquedotto riportata erroneamente sul P.P., anche per poter togliere del proprio lotto la fascia di rispetto all'acquedotto stesso.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opp. 74; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 61, punto 1).

N. 63 — SCARLONI ALESSANDRO ED ALTRI.

I ricorrenti, avendo presa visione del P.P. 4/F ed avendo constatato che il P.P. 4/F è stato elaborato senza tener conto della situazione attuale, chiedono:

1) che la Via del Fosso dell'Acqua Mariana non venga ampliata anche perchè la zona non potrà mai essere sovrappopolata dato il basso indice di edificabilità;

2) che le aree per servizi pubblici vengano prese fra le grandi proprietà e non fra le loro piccole proprietà;

3) che Via del Fosso dell'Acqua Mariana venga resa praticabile essendo l'unica strada della zona non ancora asfaltata.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 5) dell'osservazione n. 42; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 2) dell'osservazione n. 144; per quanto riguarda il punto 3) la richiesta non è materia di osservazione al P.P. per cui non può essere presa in considerazione in sede di controdeduzioni.

N. 64 — QUATTROCCHI ALBINA ED ALTRI.

I ricorrenti, avendo presa visione del P.P. 4/F ed avendo constatato che il P.P. è stato elaborato senza tener conto della situazione attuale, chiedono:

1) che Via Torre di Morena non venga ampliata come previsto dal P.P. perchè per tale allargamento dovrebbero essere demolite 11 costruzioni;

2) che le aree per servizi pubblici vengano prese fra le grandi proprietà e non fra le piccole proprietà;

3) che non vengano costruite le due strade trasversali previste dal P.P.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 2) dell'osservazione n. 155; per quanto attiene le richieste contenute al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 144; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le strade trasversali oggetto di ricorso sono parte integrante ed indispensabile della rete stradale di P.P.

N. 65 — ABITANTI DELLA BORGATA DI CASAL MORENA.

I ricorrenti, avendo constatato che il P.P. 4/F è stato elaborato senza tener conto della situazione attuale ledendo in maniera indiscriminata le piccole proprietà e favorendo le speculazioni dei grandi proprietari, chiedono:

— che venga rielaborato il P.P. della zona senza ledere gli interessi di nessuno.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per il punto 3) dell'opposizione 67.

N. 66 — DE LUCA GIOVANNI BATTISTA.

Il ricorrente, proprietario di un terreno destinato dal P.R.G. parte a zona F1, parte a zona M3 e parte a zona N, premesso che il Provveditorato alle OO.PP. ha già notificato al ricorrente un decreto d'esproprio per la parte dell'area destinata dal P.R.G. a servizi e precisamente mq. 10.400, avendo notato che con l'adozione del p.p. 4/F la situazione della sua proprietà viene notevolmente aggravata poichè, destinando il Comune parte del terreno a zona R/1, parte a zona C2, parte a zona a servizi di quartiere, parte a sede stradale e parte a zona N, resta diminuita la parte della proprietà edificabile rimasta a disposizione del ricorrente. Chiede che venga accolto il proprio ricorso tendente ad ottenere la conferma delle destinazioni di P.R.G., reperendo eventualmente l'area per i servizi tra le proprietà confinanti.

Si controdeduce:

Premesso che secondo il P.R.G. la proprietà del ricorrente era per la maggior parte destinata a zona F1 e per la restante parte a zona M3; che secondo il p.p. per soddisfare le dotazioni di servizi pubblici di quartiere fissate dagli standards di legge, tale area a servizi pubblici è stata aumentata destinandola alla edificazione di una scuola dell'obbligo; che sempre secondo il p.p. per soddisfare le esigenze urbanistiche un'altra parte della area è stata destinata a sede stradale e la rimanente area edificabile a zona R1 e C2; constatato che la cubatura di P.R.G. afferente la proprietà era effettivamente maggiore di quella assegnata successivamente con le suddette destinazioni di p.p., si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso che l'area compresa tra la via di p.p. e la fascia verde di rispetto alla nuova Via Anagnina viene trasformata da zona R1 a zona C2, mantenendo inalterate le destinazioni di p.p. sulla rimanente proprietà, come risulta dalla allegata planimetria.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 67 — RISA RIDOLFO ED ALTRI.

I ricorrenti, abitanti in Via del Fontanile Anagnino, avendo constatato che il p.p. 4/F è stato elaborato senza tener conto della situazione attuale, chiedono:

1) che Via del Fontanile Anagnino, allargata a 20,00 mt. ed in alcuni punti a 40,00 mt., venga ridimensionata secondo le esigenze della borgata;

2) che le aree per i parcheggi ed i servizi prese fra le loro piccole proprietà, vengano reperite fra le grandi proprietà;

3) la totale revisione del P.P. tenendo conto degli interessi dei piccoli proprietari.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 1), premesso che soltanto alcuni tratti della Via del Fontanile Anagnino sono stati allargati in asse all'attuale tracciato a m. 15, e che le previsioni di parcheggio sono state effettuate prevalentemente su lotti di dimensioni medie; si ritiene che l'opposizione non dia luogo a procedere.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2), premesso che il P.P. ha rispettato le previsioni di aree per pubblici servizi già stabilite dal P.R.G., premesso ancora quan-

to già illustrato al punto 1) relativamente alla scelta delle aree per parcheggi, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta; per quanto riguarda il punto 3), premesso che nell'elaborazione dello studio di P.P. si è tenuto nel massimo conto, nei limiti delle esigenze urbanistiche, il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari, e che in sede di esame delle opposizioni tale indirizzo è stato approfondito e perfezionato con la parziale revisione del P.P. già adottato, si ritiene che l'opposizione debba considerarsi già parzialmente accolta.

N. 68 — MIGNEMI GREGORIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di piccole case site in Via Servilia, avendo constatato che il P.P. prevede l'allargamento di Via Servilia a circa 50 mt. e che per tale allargamento si dovrebbero demolire 14 costruzioni mentre ai lati di questa strada esistono dei terreni liberi, chiedono che l'allargamento di Via Servilia sia fatto in modo da evitare la demolizione delle loro costruzioni.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 3) del ricorso n. 144.

N. 69 — MAROCCO LUIGI.

Il ricorrente, proprietario di un lotto su cui ha costruito un fabbricato avendo rilevato che il P.P. 4/F prevede una strada sul proprio lotto, senza tener conto dello stato di fatto esistente, destinando inoltre zone già edificate dal 1957 a verde pubblico e a servizi chiede:

a) l'eliminazione del tratto di strada che dovrebbe attraversare la zona unendo la Anagnina alla Tuscolana, strada la cui realizzazione provocherebbe la demolizione di moltissime abitazioni, tra cui quelle del ricorrente.

b) Una revisione globale del piano particolareggiato con un più approfondito esame della situazione esistente.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 17.

N. 70 — SAVINA ELIDE ED ALTRI.

I ricorrenti, abitanti della borgata Casal Morena, avendo constatato che il P.P. 4/F è stato elaborato senza tener conto della situazione attuale ledendo gli interessi dei piccoli proprietari e favorendo la speculazione dei grandi proprietari, chiedono la totale revisione del P.P. tenendo conto degli interessi dei piccoli proprietari.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 3) dell'opposizione n. 67.

N. 71 — MANNOCCHI ALFREDO ED ALTRI.

I ricorrenti, abitanti in Via della Tenuta del Casalotto, Strada 2. di Morena, avendo constatato che nell'elaborazione del P.P. non si è tenuto conto della situazione attuale, chiedono:

1) che Via della Tenuta del Casalotto non venga ampliata a 20,00 m.:

2) che le due trasversali di detta strada, molto più larghe del fabbisogno, vengano ridotte;

3) che le aree per i servizi pubblici non vengano reperite fra le loro piccole proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, per salvaguardare l'esistenza di numerose costruzioni esistenti, nel senso di ridurre la sezione stradale della Via II. di Morena a m. 16,00, articolandone il tracciato come indicato nell'allegata planimetria catastale.

Tale riduzione, inoltre, risulta in accordo con quella operata in accoglimento della opposizione n. 48 per il tratto di strada compreso tra la via interquartiere e la via II. di Morena che porta a mt. 16 l'intero anello di viabilità principale di quartiere.

Le aree svincolate vengono destinate a zona M/3, R/1 e C/2.

Per quanto riguarda il punto 2), premesso che le previsioni di viabilità del P.P. sono state fatte sulla base dei fabbisogni degli insediamenti finali del P.P. stesso, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le trasversali in oggetto risultano parte integrante ed indispensabile della viabilità di quartiere.

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 2) dell'opposizione numero 67.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 73 — BALDI PACIFICO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un terreno che dovrebbe essere in parte espropriato per la costruzione della nuova strada interquartiere prevista dal P.P. 4/F, chiede: che la Via della Torre di Morena venga ampliata in maniera ridotta di quella prevista dal P.P. impegnandosi a cedere gratuitamente la parte di terreno occorrente allo allargamento della stessa, in caso di accoglimento della presente opposizione.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 2.

73 — MARRA ANTONIO E PIERFRANCESCO.

I ricorrenti, proprietari di un terreno sul quale hanno costruito un fabbricato, premesso che l'allargamento di Via delle Vigne di Morena previsto dal p.p. 4/F provocherebbe la demolizione del fabbricato, del muro di cinta con le recinzioni ed il cancello in ferro battuto, l'abbattimento di piante di alto fusto secolari, l'eliminazione di un pozzo alla romana che fornisce di acqua potabile il fabbricato, chiedono: che l'allargamento di tale via venga effettuato tutto dalla parte opposta alla strada e limitata all'attuale dimensione solo da quella parte (riducendo quindi la larghezza prevista da m. 15,00 a m. 9,25).

Si controdeduce:

Premesso che sul lotto dei ricorrenti, che secondo il P.R.G. era destinato a zona G/4 è stata accertata l'esistenza di un fabbricato; premesso ancora che secondo il p.p. il lotto in esame ricade in zona R5 ed in parte viene investito da una strada di p.p. con conseguente previsione di demolizione del fabbricato, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di spostare l'asse stradale verso la limitrofa zona R1. L'area

così svincolata viene destinata a zona R5. La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

74 — MARRA ANTONIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di piccoli lotti di terreno di circa 1000 m. ciascuno, tutti edificati, avendo constatato che sulla via ove si trovano le loro proprietà, Via delle Vigne Nuove, tutti i lotti su entrambi i fronti stradali sono destinati a zona F1 con densità edilizia di 1,25 mc/mq ad eccezione dei terreni delle particelle 125 e seguenti sul lato sinistro della strada fino alle particelle 96-97-156 comprese di loro proprietà e che inoltre sulla stessa strada vi sono poi lotti classificati come zona R5 con densità 0,36 mc/mq chiedono che anche le loro proprietà siano destinate a zona F1 con densità 1,5 mc/mq.

Si controdeduce:

Secondo il P.R.G. i lotti dei ricorrenti erano destinati a zona G/4 (ville unifamiliari con giardino). Peraltro, in vista del particolare frazionamento di gran parte delle proprietà delle zone (per cui sarebbe stato estremamente difficile il rispetto della regolamentazione edilizia stabilita dalle norme di P.R.G.) si è ritenuto opportuno procedere alla trasformazione da zona G4 a zona F1 mantenendo però l'indice di edificabilità prevista nella primitiva destinazione onde non alterare i pesi urbanistici generali. Per tali motivi la opposizione non appare suscettibile di accoglimento.

75 — MARRA ANTONIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di terreni della zona di Morena, in zona G4 di P.R.G., chiedono:

- 1) la trasformazione delle zone G4 in zone F1 con indice 1,5 mc/mq;
- 2) l'eliminazione del vincolo di inedificabilità che costeggia il fosso dell'Acqua Mariana;
- 3) modifica di alcuni tracciati viari, ovvero: a) prolungamento fino alla Via Anagnina di una via di piano particolareggiato; b) prolungamento della via di sette metri fino al congiungimento dell'autostrada Roma-Laghi; c) allargamento della via della Stazione di Ciampino e del relativo ponte sulla ferrovia.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 74; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto tale vincolo di inedificabilità è relativo alla prevista autostrada degli Acquedotti il cui tracciato investe parzialmente il p.p. 4/F; per quanto riguarda le proposte contenute al punto 3) si ritiene che non possano essere prese in considerazione in quanto la loro attuazione apporterebbe modifiche sostanziali alla struttura urbanistica e viaria delle previsioni di piano particolareggiato. In particolare per quanto riguarda il capoverso C non è materia di opposizione al piano particolareggiato non essendo il ponte sulla ferrovia entro i confini del p.p. 4/F.

N. 76 — TUCCERI GIOSUE'.

Il ricorrente, proprietario di due lotti di terreno che il P.R.G. ha destinato a zona F1, su uno dei quali ha presentato un progetto sospeso in attesa del piano particolareggiato,

lamenta che il p.p. in oggetto abbia vincolato quasi l'intera proprietà a parcheggio. Chiede che venga ripristinata su tali lotti la destinazione a zona F1 del P.R.G.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 137.

N. 77 — MICCIARELLI WILMA ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un terreno sul quale hanno costruito un fabbricato con regolare licenza, chiedono che il progettato allargamento di Via del Fosso dell'Acqua Mariana sia variato e realizzato in modo tale da evitare la demolizione del fabbricato in oggetto.

Si controdeduce:

Premesso che la Via dell'Acqua Mariana costituisce parte del tracciato di un anello di viabilità primaria di quartiere e che per l'allargamento di detta via si è tenuto nel massimo conto la salvaguardia degli immobili esistenti tanto che detto allargamento, secondo il p.p. non risulta in asse all'attuale tracciato, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 78 — GIUSINO ELENA.

La ricorrente, proprietaria di un piccolo lotto di terreno, a nome proprio e per conto dei proprietari dei contigui lotti, avendo constatato che con il p.p. 4/F la fascia di terreno contenente i sopraccennati lotti è destinata ad area di riserva, chiede l'eliminazione di tale vincolo e lo spostamento o l'eliminazione della strada limitrofa prevista.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 79 — FRANGIA GIOVANNI.

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito in Via Casale Agostinelli, avendo constatato che sul lotto è stato posto il vincolo di parco pubblico, chiede che venga eliminato tale vincolo.

Si controdeduce:

Premesso che le aree per le quali è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale avevano uguale destinazione secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il verde pubblico previsto tende a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il piano particolareggiato.

N. 80 — MALIZIA AGNESE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 81 — CONGIU ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 82 — LUCIDI MARIANO.

Il ricorrente, proprietario di uno stabile sito in Via Casale Agostinelli, avendo constatato che con il piano particolareggiato 4/F si prevede sull'area relativa al fabbricato una scuola materna, chiede che tale vincolo venga annullato o trasferito ad altra zona libera.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

83 — MORETTI MASSIMO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

84 — MORETTI CARLA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 85 — BELLINI SALVATORE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 86 — LEVA PAOLO, ACHILLE, PIERINO ED ORLANDO.

I ricorrenti, proprietari di un immobile che secondo il P.R.G. ricadeva parte in zona F1 ed in piccola parte in zona di rispetto per la metropolitana, avendo constatato che con il nuovo piano particolareggiato la quasi totalità del lotto ricade in zona di rispetto e in piccola parte nel tracciato della metropolitana, chiedono che venga revocata la destinazione posta dal p.p. 4/F.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade per la massima parte in zona R1 di cui una parte con vincolo di rispetto alla linea metropolitana e la restante parte in zona M1 (metropolitana) e sede stradale, considerato che il lotto risulta pertanto edificabile, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 87 — LEVA FRANCESCO E PAOLO.

I ricorrenti, proprietari di due lotti di terreno siti in Via Casal Santarelli, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede per detta via un notevole allargamento che insiste esclusivamente sulle proprietà dei sottoscritti con conseguente demolizione dei fabbricati ivi esistenti, chiedono che tale allargamento sia annullato o quanto meno eseguito in asse con notevole limitazione di danni per i ricorrenti.

Si controdeduce:

L'opposizione viene parzialmente accolta nel senso di ridurre la sezione stradale da m. 15 a m. 12.

La modifica apportata è stata graficizzata sulla planimetria catastale in scala 1 : 2000 allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 88 — MOSCATELLI MARIA ED ANNA.

Le ricorrenti, proprietarie di un immobile in località Casalotti di Morena, avendo constatato che, contrariamente alla destinazione F1 data dal P.R.G., il p.p. 4/F prevede il vincolo di gran parte della loro proprietà per il tracciato della linea della metropolitana, chiedono che siano ripristinate le destinazioni date dal P.R.G.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data al ricorso n. 103.

N. 89 — DALENA VINCENZO E SPOLETINI ASSUNTA.

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Via Fontanile Anagnino, avendo constatato che, contrariamente alla destinazione F1 del P.R.G., il p.p. 4/F prevede la realizzazione di servizi pubblici in corrispondenza della loro proprietà, chiedono che sia ripristinata la destinazione data dal P.R.G.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 90 — LEOPALDI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 91 — LEOPALDI ANGELO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 92 — LEOPALDI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 93 — LEOPALDI TERESA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 94 — LEOPALDI ANTONIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 95 — IORI ERCOLE ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari dei lotti di terreno, fanno presente che nel p.p. è stata prevista una strada larga m. 14,00 che attraversa le suddette proprietà e investe 4 costruzioni esistenti rendendo inoltre inedificabili le particelle 109 e 412; che parallelamente a tale strada ne esiste una di proprietà privata larga attualmente m. 5,00 ampliabile fino a metri 12,00 senza investire le costruzioni esistenti; chiedono che venga spostato il tracciato della strada di piano particolareggiato su quella esistente opportunamente potenziata.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione dei ricorrenti tende a salvaguardare l'integrità di alcuni fabbricati e l'edificabilità di alcuni piccoli lotti investiti da una strada di piano particolareggiato, constatata l'effettiva esistenza di un tracciato viario adiacente alla via di piano particolareggiato, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di modificare l'attuale tracciato con la creazione di due partite carrabili a senso unico di m. 5,00 ciascuna, di cui una ricalchi il tracciato viario di cui sopra, e l'altra in riduzione della via prevista dal p.p. Le aree così svincolate vengono destinate a zona R1 e C1 come risulta dall'allegata planimetria catastale in scala 1 : 2.000 sulla quale è stata riportata la nuova soluzione viaria.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 96 — AGOSTINELLI AGNESE E MARIA PIA.

Le ricorrenti, proprietarie di un lotto di terreno ricadente nel p.p. 4/F, avendo constatato che con detto piano è previsto l'allargamento della Via dei Sette Metri a ml. 40 e la realizzazione di una piazza che investe interamente parte della loro proprietà rendendo inedificabile la restante parte, chiedono che l'allargamento della Via dei Sette Metri venga limitata ad un massimo di ml. 20 e che la piazza venga soppressa e opportunamente ridotta.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il punto 2 del ricorso n. 155.

N. 97 — LONGO SANTO.

Il ricorrente, profugo dalla Libia, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno in Via Publio Elio, sul quale alla data della pubblicazione aveva già ultimato la costruzione di un edificio, avendo constatato che il p.p. 4/F impone al proprio lotto l'indice di fabbricabilità di 0,36 mc/mq. inferiore alla cubatura già realizzata, chiede che nel rendere definitivo ed operante il p.p. 4/F, il Comune di Roma voglia riconoscere l'esistenza del fabbricato del ricorrente.

Si controdeduce:

L'area di cui trattasi faceva parte di un'area più vasta che, secondo il P.R.G. era destinata a zona H1, di cui parte è stata trasformata in zona M3 per il soddisfacimento degli standards relativi ai servizi. Per tale trasformazione si è tenuto conto del frazionamento catastale, onde arrecare il minor danno possibile alle proprietà, reperendo le aree da vincolare prevalentemente sulle proprietà più estese. Inoltre la cubatura realizzabile nello intero comprensorio già destinato a zona H1 è stata ridistribuita sulla restante zona edificabile di cui fa parte l'area di proprietà dei ricorrenti con indice 0,36 mc/mq. Per tutti i motivi suesposti si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 98 — ABITANTI DELLA ZONA « CASALOTTO DI MORENA » (Via Publio Elio).

I ricorrenti, proprietari di modeste case, avendo constatato che il p.p. 4/F è stato redatto senza tener conto delle oltre 300 abitazioni esistenti nella zona, chiedono che venga riesaminato il p.p. della zona « Casalotto di Morena » includendovi le costruzioni esistenti.

Si controdeduce:

Premesso che presumibilmente la zona indicata dai ricorrenti secondo il P.R.G. è stata destinata a zona N e che tale destinazione è stata confermata nel p.p.; si fa riferimento alle controdeduzioni svolte nell'opposizione n. 79.

N. 99 — LEOPALDI ANGELO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 100 — SERAFINI BRUNA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno, compreso nel piano particolareggiato, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede su detto lotto in parte la destinazione a servizi e in parte a sede stradale, chiede che sulla proprietà venga ripristinata la destinazione originaria del Piano Regolatore Generale e cioè il 50 per cento a zona edificabile ed il 50 per cento a servizi pubblici.

Si controdeduce:

Premesso che l'area della ricorrente, secondo il P.R.G., era destinata per la maggior parte a zona M3, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto già controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 144 ed all'opposizione n. 156.

N. 101 — LEOPALDI TERESA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito in Via di Vigna Morena n. 44, avendo constatato che il p.p. 4/F destina a scuola materna il proprio lotto, chiede che la suddetta destinazione venga annullata o imposta su altra area ove attualmente c'è ancora verde o che il Comune abbia già vincolato per parco pubblico.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 102 — FRANCIOSA GUERRINO.

Il ricorrente, proprietario dello stabile sito in Via Casale Agostinelli n. 67, constatato che il p.p. 4/F prevede nel comprensorio ove ricade la sua proprietà una scuola materna, chiede che tale destinazione venga annullata o imposta su altra area ove attualmente c'è ancora verde o che il Comune abbia già vincolato a parco pubblico.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 103 — CECCHINI ASSUNTA.

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in borgata di Morena, vocabolo « Quarto Morena di Sotto », avendo constatato che il p.p. 4/F, contrariamente a quanto previsto dal P.R.G., prevede parte del tracciato della linea metropolitana sul proprio lotto, chiede che tale vincolo sia eliminato dalla proprietà in oggetto.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il tracciato della linea metropolitana previsto dal p.p., preventivamente concordato con l'Ufficio Speciale per la Metropolitana del Ministero LL.PP. ed i rappresentanti della Circostrizione, è stato studiato soprattutto in relazione alla sua funzionalità di percorso ed alla economia di esecuzione non trascurando i fattori estetici e di sicurezza. Sul lotto in esame si è cercato di rendere minore il danno alla proprietà prevedendo l'oneroso passaggio della linea in galleria.

N. 104 — GALLO GIUSEPPE.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Via dei Settemetri 101, distinto in catasto al foglio 1012 sec. C part. 5-13-14-108, avendo constatato che il p.p. 4/F, variando quanto previsto dal P.R.G. che prevedeva per la zona la destinazione F/1, prevede parte del tracciato della linea metropolitana in trincea sulla proprietà, chiede che venga tolto tale vincolo o quanto meno venga salvaguardata la costruzione edificata nel 1956 contigua ad una vecchia costruzione esistente già dal 1927.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto in esame secondo il P.R.G. era destinato parte a zona N e parte a zona F1, premesso ancora che in corrispondenza del lotto stesso è prevista una stazione di transito della linea metropolitana che richiede ampi parcheggi annessi, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta anche per quanto già controdedotto nell'opposizione n. 103.

N. 105 — FACCHINI MARIA.

La ricorrente, proprietaria di due immobili compresi nel piano p. 4/F constatato che nel piano stesso il primo immobile, di complessivi mq. 9.000, è destinato interamente a zona verde ed a strade mentre nel P.R.G. era, per circa la metà, destinato a zona F/1, ed il secondo è soggetto a vincolo per il passaggio della linea metropolitana, mentre in base al P.R.G. era totalmente classificato come zona F1, chiede che venga modificato il piano particolareggiato ripristinando le destinazioni previste dal P.R.G.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda l'area di proprietà sita in via del Fontanile Anagnino, distinta in catasto al foglio 1012 particelle 48-106 e 52, premesso che la maggior parte della proprietà era destinata secondo il P.R.G. a zona N. e la restante parte a zona F1, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di assegnare la destinazione a zona R1 a quella parte di proprietà, già edificabile secondo il P.R.G., non utilizzata a sede stradale dal piano particolareggiato salvo una piccola parte derivante dal restringimento dello square della piazza antistante il lotto. L'area così svincolata passa da zona N a zona R1 e da sede stradale a zona R1 e zone N come specificato nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento. Per quanto riguarda la proprietà sita in Via della Tenuta del Casalotto distinta al catasto nel foglio 1010 particella 55, si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 103.

N. 106 — D'OLIMPIO FELICE.

Il ricorrente, proprietario dell'immobile compreso nel perimetro del piano, lamenta che una superficie di mq. 22.000 è stata destinata dal piano particolareggiato alla costru-

zione di una chiesa e chiede che sia ridotta la superficie di terreno prevista per la costruzione della chiesa in modo da lasciare almeno libera la zona circostante l'abitazione da tempo esistente.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il punto 2 del ricorso numero 144.

N. 107 — DI GIOVANNI ALBERTO.

Il ricorrente, proprietario di un immobile compreso nel piano, avendo constatato che il piano particolareggiato 4/F medesimo vincola l'intera sua proprietà a parco pubblico, chiede che sia quanto meno salvaguardata la sua abitazione.

Si controdeduce:

Premesso che l'area per la quale è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale aveva uguale destinazione ad area pubblica secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il verde previsto tende a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il piano particolareggiato.

N. 108 — ULISSE PIERINA IN CARLINO E ULISSE ANTONIO.

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in via della Tenuta del Casalotto, avendo constatato che il piano particolareggiato prevede l'allargamento della via medesima nel tratto fronteggiante l'area di proprietà interamente a carico della proprietà medesima interessando anche la costruzione esistente, chiedono che venga eliminata la strada sopraccitata con il ripristino di quella prevista dal P.R.G. in modo da poter salvare l'abitazione dei ricorrenti costruita già da molti anni.

Si controdeduce:

Premesso che sul lotto dei ricorrenti, destinato secondo il P.R.G. a zona F1, esiste un fabbricato ad uso abitazione; premesso ancora che tale fabbricato risulta investito da una strada secondo le previsioni di piano particolareggiato; tenuto conto anche dell'accoglimento dell'opposizione n. 95 in seguito alla quale è stata parzialmente ristrutturata la viabilità della zona, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di spostare il tracciato stradale così come risulta dall'allegata planimetria catastale e riducendo la sezione da m. 15 a m. 12.

Consequentemente si riduce la sezione stradale, da m. 15 a m. 12, dell'anello viario compreso tra la prima e seconda strada di Morena e che si chiude su quest'ultima. Le aree svincolate vengono destinate parte a zona R1 e parte a zona R1 con fasce di negozi sul fronte stradale.

Le modifiche apportate sono state graficizzate sulla allegata planimetria catastale in scala 1/2000 allegata con la lettera A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il richiesto spostamento del tracciato stradale secondo il P.R.G. si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto tale tracciato non risulta più conforme alle esigenze urbanistiche e di traffico della zona.

N. 109 — BRACCINI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 107 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 110 — PUGLIANESI SERGIO E MARCELLI MARCELLA.

I ricorrenti, comproprietari dell'immobile sito in Roma, Via Fontanile Anagnino numero 59/F da essi abitato, avendo constatato che il p.p. 4/F vincola interamente la loro proprietà, chiedono che venga almeno salvaguardata l'abitazione dei ricorrenti.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 79.

N. 111 — FERRETTI FLORINDO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario dello stabile sito in Via Casale Agostinelli n. 55, distinto in catasto con la particella planimetrica n. 202, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede sulla stessa area una scuola materna, chiede che detta destinazione venga annullata o edificata su altra area.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2 della osservazione n. 144.

N. 112 — CECCONI ANDREA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 113 — MICONI ARMANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 82 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 114 — BOLOGNINI NOEMIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 115 — CAROLI IDOLO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, avendo constatato che il p.p. 4/F vincola completamente la sua proprietà con strada, servizi sanitari e verde rendendo impossibile la realizzazione di una costruzione per la propria famiglia, chiede che almeno la parte destinata a parco libero sia invece destinata a zona F/1.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per l'opposizione n. 79.

N. 116 — OLIVIERI GIULIO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito due fabbricati, premesso che il piano particolareggiato prevede la costruzione di una strada interquartiere che investe parte del terreno suddetto, chiede che tale strada, nella parte in cui investe il lotto del ricorrente, abbia un raggio di curvatura minore di quello previsto in modo da limitare l'area da espropriare.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 2) del ricorso n. 155.

N. 117 — VALENTI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno di circa 5 ettari, destinato dal P.R.G. parte a zona N e parte a zona H2, premesso che la parte destinata a zona N ha mantenuto analoga destinazione mentre la parte H2 è rimasta fuori del perimetro del P.R.G. senza raggiungere i 20.000 mq. per l'edificazione, chiede la eliminazione di qualsiasi vincolo sulla sua proprietà ed in via subordinata, dichiarandosi a tal fine fin da ora disposto a cedere gratuitamente al Comune l'intera proprietà in zona H2, la trasformazione dell'area destinata a zona N in zona F1 (con indice 2,09 mc/mq) tanto più che la zona limitrofa risulta interamente compromessa da costruzioni.

Si controdeduce:

Per quanto attiene l'area di proprietà oggetto del ricorso ricadente nel perimetro di p.p. si fa riferimento alle controdeduzioni fatte all'opposizione n. 79; per quanto riguarda la rimanente area esterna al perimetro del p.p. e destinata a zona H2 secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non dia luogo a provvedere.

N. 118 — CECI ANGELA ED ALTRI.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di piccoli lotti di terreno, avendo constatato che il p.p. 4/F non tiene conto dello stato di fatto delle costruzioni esistenti, chiedono che sia redatto un nuovo piano particolareggiato incaricando una commissione di elaborare sul posto detto nuovo piano, con rappresentanti degli abitanti della zona.

Si controdeduce:

Premesso che il piano particolareggiato in oggetto è stato redatto in collegamento con la Circostrizione e tenuto conto prevalentemente delle esigenze di carattere generale della borgata con particolare riferimento alla necessità di dotare la stessa dei relativi servizi e delle infrastrutture viarie indispensabili ad un agevole traffico locale ed al suo rapido collegamento con la città, considerato che l'esame delle opposizioni e delle osservazioni al piano particolareggiato con l'eventuale accoglimento dei suggerimenti proposti, viene effettuato in stretto collegamento con i rappresentanti della Circostrizione, si ritiene che l'osservazione, per i motivi anzidetti, non possa essere accolta.

N. 119 — GRECO STELLA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno ove sorge una costruzione, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede una strada sul proprio lotto, senza tener conto dello stato di fatto esistente, destinando zone già edificate sin dal 1957, a verde pubblico ed a servizi, chiede:

1) l'eliminazione del tratto di strada che dovrebbe attraversare la zona unendo l'Anagnina alla Tuscolana che provocherebbe la demolizione di moltissime abitazioni tra cui quella della ricorrente.

2) Una revisione globale del piano particolareggiato con un più approfondito esame della situazione esistente.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) dell'osservazione n. 155; per quanto attiene invece la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto in merito al ricorso n. 118.

N. 120 — PACCHETTI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 119 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 121 — DI GIAMBERARDINO GIULIO E DURANTINI ROCCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 119 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 122 — PACCHETTI UBALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 119 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 123 — PIRANI ANNA.

La ricorrente, proprietaria di un piccolissimo appartamento sito sul lotto di terreno compreso nel piano, presa visione del p.p. 4/F e constatato che il lotto di proprietà è stato destinato a zona verde, chiede che venga riesaminata la situazione in modo che la propria proprietà possa essere salvata dall'esproprio.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate con l'opposizione n. 79.

N. 124 — CONIUGI IACCELLA LUCIANO E MICOZZI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 119 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 125 — RAPONE ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 119 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 126 — ROSELLA ENRICO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno, lamenta un'incongruenza tra quanto stabilito dalle Norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato agli artt. 14-16 ed al Cap. IV. Mentre infatti l'art. 14 cita la possibilità di edificare abitazioni in zona artigianale, il Cap. IV consente la costruzione di edifici ad uso artigianale mentre vieta le destinazioni d'uso residenziale. Fa notare un errore materiale al Cap. IV nella precisazione del lotto minimo e massimo lì ove è detto: « la superficie dei lotti dovrà essere non inferiore a mq. 1.000 e non inferiore a mq. 2.000 ». Ciò premesso il ricorrente chiede:

1) la possibilità di poter costruire due appartamenti per il personale per ogni complesso produttivo;

2) la correzione della specificazione del lotto massimo e minimo;

3) se con la stessa colorazione delle zone F1 e della zona artigianale si voglia intendere che non è necessario un nuovo piano particolareggiato come per le altre zone artigianali.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le lamentate incongruenze fra quanto asserito negli artt. 14-16 e nel cap. IV, si precisa quanto segue: il ricorrente è incorso in un errore di interpretazione; mentre infatti gli artt. 14 e 16 si riferiscono al cap. II relativo alle « zone residenziale con negozi », il cap. IV fa riferimento alle « zone con utilizzazione di tipo artigianale ». Mentre quindi nel capo. II si fa riferimento ad attività artigianali da inserire nel corpo del fabbricato di cui solo il piano terra deve essere adibito a negozi e nella parte retrostante ad attività artigianale mentre i restanti piani sono destinati a residenze, il cap. IV si riferisce a zone nelle quali è possibile solo l'edificazione di manufatti per attività artigianali. Pertanto non esiste alcuna incongruenza con quanto stabilito ai citati articoli e cap. IV delle norme tecniche di attuazione. L'opposizione non da quindi luogo a provvedere.

Pertanto, sulla base di quanto sopra specificato la richiesta contenuta al punto 1) si ritiene debba essere respinta.

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di modificare le parole: « La superficie dei lotti dovrà essere non inferiore a mq. 1.000 e non superiore a mq. 2.000 » secondo la nuova dizione: « La superficie dei lotti dovrà essere non inferiore a mq. 1.000 e non superiore a mq. 2.000 ».

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si precisa che tale zona rientra nel perimetro del P.P. 4/F e risulta con esso pianificata e non rinviata a successiva attuazione per cui approvato a norma di legge il presente P.P. la zona stessa sarà immediatamente agibile.

N. 127 — DE SANCTIS OLGA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno di mq. 7320 su cui insistono n. 2 costruzioni realizzate con licenza n. 1727 del 12 dicembre 1970, avendo constatato che il p.p. 4/F non tiene conto di queste costruzioni, prevedendo in corrispondenza della sua proprietà una rete viaria che con una carreggiata investe totalmente le due costruzioni stesse, chiede che il piano particolareggiato 4/F venga variato in modo tale da prevenire la demolizione di dette costruzioni.

Si controdeduce:

Si ritiene che in seguito al parziale accoglimento della richiesta contenuta al punto 2) dell'osservazione n. 155, l'opposizione possa essere accolta nel senso che l'asse della strada interquartiere viene spostato a valle delle costruzioni in oggetto. Le aree così svincolate vengono destinate a zona R1. La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 128 — FRATELLI DAMIANI.

I ricorrenti, comproprietari di un lotto di terreno su cui sorge una palazzina edificata fin dal 1962 dove vi abitano con le rispettive famiglie composte da 30 persone, avendo constatato che il p.p. 4/F prevede in corrispondenza della loro proprietà la realizzazione di un parco pubblico che investe una parte del suddetto edificio, chiedono che il p.p. 4/F venga variato in modo da salvare la costruzione di proprietà.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 79.

N. 129 — ANASTASI GIUSEPPE ED ALTRI.

Il ricorrente, proprietario di un piccolo lotto di terreno destinato dal p.p. 4/F a zona R5 con indice di mc. 0,36 per mq., chiede, a proprio nome ed a nome dei proprietari confinanti, che sia variata la destinazione da zona R5 a zona R1.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 97.

N. 130 — PAOLUCCI ALFREDO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito un edificio, avendo constatato che con il p.p. 4/F è previsto l'allargamento della Via Fontanile Anagnino che investirebbe parte del fabbricato di proprietà, chiede che l'allargamento sia effettuato in maniera da salvaguardare l'edificio.

Si controdeduce:

Avuto presente che il fronte stradale interessante il lotto del ricorrente risulta, lungo quasi tutto il suo sviluppo, già edificato alla data di adozione del piano, considerato che la via di p.p. secondo l'attuale tracciato investirebbe più di un fabbricato, che i lotti fronteggianti il lato opposto della stessa via risultano quasi totalmente inediticati, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di prevedere l'allargamento della Via Fontanile Anagnino a partire dall'attuale filo strada fronteggiante il lotto in esame, tutto sul fronte opposto. Le aree così svincolate vengono destinate a zona C1 ed a zona N.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 131 — PAOLETTI MARIA ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno sul quale il p.p. 4/F prevede, in contrasto con quanto previsto dal P.R.G., l'ampliamento della zona M3 e la creazione di una nuova zona a parco pubblico, chiedono:

- 1) che vengano ripristinate le destinazioni previste dal P.R.G.;
- 2) che si rettifichi la delimitazione sia della zona a parco pubblico che di quella a servizi M3;
- 3) che, in corrispondenza dei lotti distinti con le part. 199 e 200, inediticabili a causa dei distacchi e delle inclinate, sia arretrato il limite dei servizi di quartiere.

Si controdeduce:

Premesso che secondo il P.R.G. il lotto dei ricorrenti era destinato per la maggior parte a zona F1 e per la rimanente a zona M3 ed N ed era inoltre interessata al tracciato di una via di P.R.G., premesso ancora che secondo il p.p. i vincoli a destinazione pubblica ricalcano quasi interamente le aree a medesima destinazione pubblica già previste in sede di P.R.G. ivi compresa la sede stradale, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le destinazioni di p.p. sono state effettuate in base ad un preciso dimensionamento delle zone a pubblici servizi ed inoltre la maggior parte del lotto in esame rimane edificabile.

N. 132 — BAMBELLI RODOLFO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, avendo constatato che secondo il p.p. 4/F la sua proprietà risulta destinata a sede stradale, chiede che venga spostato il tracciato dell'attuale arteria di quartiere che investe inoltre ben quattro fabbricati con cinque negozi.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'opposizione n. 155, nel senso che in corrispondenza del lotto in esame, la strada in oggetto viene deviata verso la zona R4/ riducendone contestualmente lo square centrale. L'area così svincolata viene destinata a zona C1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 133 — BELLUCCI GIUSEPPE, ORLANDO E GINO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno destinato dal P.R.G. a zona F1, avendo constatato che con il p.p. 4/F lo stesso risulta destinato a sede stradale, chiedono che venga spostato il tracciato dell'attuale arteria di quartiere che investe inoltre ben quattro fabbricati con cinque negozi.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'opposizione n. 155, nel senso che in corrispondenza del lotto in esame la strada in oggetto viene deviata verso la zona R4 riducendone contestualmente lo square centrale. L'area così svincolata viene destinata a zona C1 e su una parte di essa viene imposto il vincolo di inedificabilità di rispetto alla Via Latina in prosecuzione del vincolo esistente nei lotti limitrofi. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

N. 134 — CIMINI GIORGIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno destinato dal P.R.G. a zona F1, sul quale insiste un fabbricato costruito da circa un trentennio, terreno destinato dal piano particolareggiato in oggetto a sede stradale, chiede che venga spostato il tracciato stradale verso la sinistra dell'attuale Via dei Sette Metri completamente sgombra da costruzioni lasciando inalterata la carreggiata coincidente con l'attuale Via dei Sette Metri.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 133.

N. 135 — BRUNETTI BRUNO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa, premesso che il p.p. 4/F prevede la costruzione di una strada interquartiere che investe il fabbricato, chiede che tale strada venga ridotta di larghezza in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 2) dell'osservazione n. 155, nel senso che, in corrispondenza del lotto in

esame, viene ridotto lo square centrale della strada in oggetto. L'area così svincolata viene destinata a zona C1.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera B) al presente provvedimento.

N. 136 — PIERGIOVANNI PENELOPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 134 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 137 — MANSERVISI CARMEN.

La ricorrente, proprietaria di un lotto previsto a parcheggio dal piano particolareggiato, chiede che per tale area sia ripristinata la destinazione F1 prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che la proprietà era destinata secondo il P.R.G. a zona F1 e che in seguito al parziale accoglimento della osservazione n. 155 (punto 2 della stessa) il tracciato viario è stato modificato al fine di salvaguardare le costruzioni esistenti e le piccole proprietà, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di eliminare il parcheggio esistente sull'area di che trattasi che viene destinata a zona R2.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 138 — ROMALLI CESARE.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di ha 10,80 destinati dal P.R.G. a zona H2 e trasformati in parco pubblico dal piano particolareggiato, chiede di provvedere al ripristino della precedente destinazione agricola.

Si controdeduce:

Premesso che non si è potuto procedere alla localizzazione dell'area per mancanza di precisi elementi di riferimento, si ritiene peraltro che, sulla base dei dati forniti dal ricorrente secondo il quale l'area stessa risulterebbe, secondo la variante di P.R.G. approvata con D.M. il 6 dicembre 1971, destinata parte a zona N e parte a zona M3, destinazione portata secondo il piano particolareggiato interamente a zona N, l'opposizione non possa essere accolta in quanto il verde pubblico previsto tende a soddisfare il fabbisogno della borgata secondo gli standards ministeriali.

N. 139 —

Ricorso afferente la II variante di P.R.G. incluso tra le opposizioni ed osservazioni prodotte avverso il suddetto provvedimento.

N. 140 — VENNARINI GUALBERTO E LEONI ROLANDO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto destinato a zona R5 dal p.p. 4/F, fanno presente di essere in possesso di un certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di Roma in cui è dichiarato che il lotto era stato destinato a zona R1 e chiedono che il terreno venga di nuovo inserito in zona R1.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 97.

N. 141 —

Ricorso afferente il p.p. 123 « Pian due Torri » incluso tra le osservazioni ed opposizioni prodotte avverso il suddetto provvedimento.

N. 142 —

Ricorso afferente il p.p. 123 « Pian due Torri » incluso tra le osservazioni ed opposizioni prodotte attraverso il suddetto provvedimento.

N. 143 — VIGLIETTA ANTONIETTA.

La ricorrente, proprietaria di aree destinate a zona F2 dal P.R.G., fa presente di aver già presentato progetto planovolumetrico di lottizzazione del comprensorio in cui è inserito il terreno di proprietà, già approvato dalla Commissione Urbanistica in data 14 luglio 1966, lamenta che il piano particolareggiato abbia previsto una fascia di parco pubblico in fregio alla Via Tuscolana che preclude l'accesso alla proprietà e toglie m. 20 di viale d'accesso, chiede che venga soppresso tale parco pubblico.

Si controdeduce:

Premesso che la Via Tuscolana secondo le previsioni del piano particolareggiato ha le caratteristiche di un'arteria a carattere autostradale di collegamento fra la città e l'interland e che pertanto i collegamenti con i quartieri si attuano soltanto mediante svincoli attrezzati, tenuto conto, inoltre, di quanto previsto per tali aree dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del piano particolareggiato all'esame, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 144 — COMITATO DIRETTIVO DELL'UNIONE LOTTISTI DI CASAL MORENA.

Il Comitato premesso che scopo fondamentale del ricorso è quello di salvaguardare il più possibile dalla demolizione le case dei lottisti presenta formale osservazione al piano particolareggiato chiedendo:

- 1) trasformazione del P.L.V. da obbligatori a facoltativi;
- 2) spostamento di alcuni servizi di quartiere dai terreni dei lottisti su terreni liberi di estensione più ampia;
- 3) eliminazione dello spartitraffico della Via Servilia e nuovo tracciato della Via stessa alle spalle delle costruzioni esistenti nel lato destro;
- 4) abolizione degli spartitraffico della viabilità principale in quanto si ritiene che la larghezza stradale di mt. 15 sia sufficiente ad assorbire il traffico della zona;
- 5) ridimensionamento e diversa ubicazione in aree libere da costruzioni dei parcheggi pubblici;
- 6) riduzione da m. 15 a m. 8 della sezione stradale della viabilità interna in quanto la larghezza di m. 8 è ritenuta sufficiente per lo smaltimento del traffico locale;
- 7) trasformazione da zona N a zona F1 di una limitata area occupata da edifici nella zona di Ponte Linari;
- 8) esame da parte della Circostrizione delle modifiche conseguenti l'esame dei ricorsi presentati.

Si controdeduce:

Per quanto attiene il punto 1), essendo stata riscontrata l'impossibilità pratica della realizzazione dei consorzi richiesta dalla normativa dei P.L.V., in conformità a quanto già stabilito nel corso dell'esame delle opposizioni relative ad altri piani particolareggiati, viene accolta la trasformazione delle zone con P.L.V. obbligatorio in zone residenziali semplici con indice pari a quello già previsto dal piano particolareggiato.

Per quanto riguarda il punto 2), premesso che le aree per le quali è richiesta la trasformazione da zona M3 a zona edificabile avevano destinazione pubblica anche secondo il P.R.G. e che inoltre la totalità delle aree vincolate ad M3, anche al netto di quelle già edificate, soddisfano gli standards ministeriali, si ritiene che la osservazione non possa essere accolta.

Per quanto riguarda il punto 3), poichè si presume che la proposta dei ricorrenti tenda a salvaguardare le costruzioni esistenti lungo la Via Servilia, si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nel senso di modificare il tracciato della via interquartiere, di cui la Via Servilia costituisce una delle carreggiate, nel tratto compreso tra la zona a servizi pubblici e la Via Anagnina. Tale modifica prevede, per una carreggiata la conferma dell'attuale tracciato della Via Servilia, mentre come sede dell'altra carreggiata viene utilizzato il tracciato già vincolato per il rispetto di una condotta dell'A.C.E.A. a seguito dell'accoglimento dell'opposizione n. 30. Le aree da sede stradale riacquistano le destinazioni previste dal P.R.G. e cioè parte in zona edificabile R1 e parte a zona a servizi, come risulta dall'allegata planimetria.

Per quanto riguarda il punto 4), si fa riferimento a quanto già controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 155.

Per quanto riguarda il punto 5), premesso che la percentuale delle aree destinate a parcheggio dal piano particolareggiato supera quella prevista dagli standards ministeriali, si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di consentire la soppressione o lo spostamento di quei parcheggi che in sede di esame delle singole opposizioni presentate risulteranno ricadenti su aree già edificate alla data di adozione del p.p. ma esente da altri vincoli.

Per quanto riguarda il punto 6), si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto non appare ammissibile una riduzione delle sezioni stradali generalizzata a tutta la viabilità interna, la qual cosa non permetterebbe di assicurare un agevole traffico di quartiere.

Per quanto riguarda il punto 7), si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 13) dell'osservazione n. 42.

Per quanto riguarda il punto 8), la richiesta non è materia di osservazione al p.p. per cui non può essere presa in considerazione in sede di controdeduzioni.

Le modifiche di cui ai punti precedenti sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera A) alla presente deliberazione.

N. 144/1 — ACHILLI LILIANA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, premesso che il p.p. prevede l'allargamento della sede stradale, chiede che tale allargamento venga ridotto a 10 metri in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) dell'osservazione n. 155.

N. 144/2 — BALDI PACIFICO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa, constatato che il p.p. 4/F prevede su detto lotto l'edificazione con planivolumetrico obbligatorio, chiede la trasformazione di tale tipo di edificazione da obbligatoria in volontaria.

Si controdeduce:

Premesso che scopo del PLV obbligatorio era quello di costituire un centro organizzato abitativo commerciale con funzioni di ristrutturazione per l'intera borgata, constatata l'impossibilità — dato il particolare frazionamento catastale della proprietà — di poter attuare da parte dei privati il suddetto PLV obbligatorio, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso che viene eliminato il PLV e le aree relative vengono destinate a zona R2.

N. 144/3 — BELLIZZI GIULIO CESARE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato, presa visione del piano particolareggiato in cui l'area di proprietà risulta vincolata a scuola materna, chiede che tale servizio pubblico venga spostato su un'altra area libera da costruzioni.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/4 — BIANCHINI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa, constatato che secondo il p.p. 4/F il proprio lotto è stato destinato a zona M3 (area di riserva) chiede che l'area destinata a tale uso venga reperita altrove, possibilmente in zona libera da costruzioni, evitando così la demolizione di vari fabbricati.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) dell'osservazione n. 144.

N. 144/5 — BIASINI ANGELO.

Il ricorrente, proprietario di un'area su cui ha costruito una casa, premesso che il p.p. prevede l'allargamento della sede stradale, chiede che tale allargamento venga ridotto a 10 metri in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 5) dell'osservazione n. 42.

N. 144/6 — BORDI FRANCESCO.

Opposizione di contenuto identico a quella recante il n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/7 — CANCANELLI GIACOMO.

Opposizione di contenuto identico a quella n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/8 — CANNONE GIUSEPPE.

Opposizione di contenuto identico a quella n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

144/9 — CAPOCCIA LIVIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa con regolare licenza, constatato che secondo il p.p. 4/F la proprietà di cui sopra è stata destinata a zona M3 (area di riserva), chiede che venga reperita altrove tale area di riserva e possibilmente in zona libera da costruzioni, evitando così la demolizione di vari fabbricati.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/10 — CAPODIFERRO LUIGI.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno parte del quale dovrebbe essere espropriato per l'allargamento di Via Casale Agostinelli, chiede che tale allargamento stradale venga contenuto entro i 10 metri e non in 15 metri come previsto dal piano particolareggiato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 3) dell'osservazione n. 155.

N. 144/11 — CESARETTI RAFFAELE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa, chiede che l'allargamento di Via delle Vigne di Morena venga contenuto entro i 10 metri onde evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il punto 5) del ricorso numero 42.

N. 144/12 — CHIORRINI MARIA LUISA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno in Via dei Sette Metri 33, di mq. 1300 circa, chiede:

- 1) che l'allargamento della Via dei Sette Metri, previsto dal p.p. 4/F venga contenuto in limiti più bassi evitando il totale esproprio;
- 2) che venga lasciato integro il lotto distinto con la part. 373.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) dell'osservazione n. 155.

N. 144/13 — CIAPPONI GIUSEPPE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa (con regolare licenza di costruzione) che con l'allargamento di Via dei Sette Metri — previsto dal piano particolareggiato — dovrebbe essere demolita ed espropriati circa 500 mq. de-

gli 800 costituenti l'intero lotto, chiede che l'allargamento di Via dei Sette Metri, previsto in metri 40,00, venga contenuto in limiti più ridotti.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 155.

N. 144/14 — CICCHETTI STEFANO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/15 — CIMINI SIMONETTA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno ove sorge un fabbricato, chiede che l'allargamento di Via della Tenuta di Casalotto non venga realizzato in corrispondenza del proprio lotto e che venga eliminato il previsto parcheggio evitando così la demolizione del fabbricato. Chiede infine che la zona destinata ad industria artigianale (per ora stralciata dal piano) venga reperita altrove.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la prima richiesta si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) dell'osservazione n. 42; per quanto riguarda le ulteriori richieste, premesso che le aree di cui trattasi secondo il P.R.G. ricadono in zona industriale che in seguito al D.I. del 27 ottobre 1970 sono state stralciate dal p.p. 4/F, si ritiene che l'accoglimento o meno dell'opposizione possa essere riesaminato in sede di redazione di p.p. delle zone industriali stesse.

N. 144/16 — CIMINI URBANO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno ove esiste un fabbricato, chiede:

1) che l'allargamento di Via della Tenuta di Casalotto non venga effettuato in corrispondenza del proprio lotto.

2) che venga eliminato il previsto parcheggio evitando così la demolizione del fabbricato.

3) che la zona destinata ad industrie artigianali (per ora stralciata) venga reperita altrove.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte per l'opposizione numero 144/15.

N. 144/17 — DE ANGELI GIUSEPPINA ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/18 — DI FILIPPO TORINDO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno e sovrastante casa, chiede che venga ridotto a 10 metri l'allargamento della sede stradale previsto dal piano particolareggiato, in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 5) dell'osservazione n. 42.

N. 144/19 — DI GIAMBERARDINO ANTONIO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno sul quale ha edificato una casa, avendo constatato che lo stesso, secondo il p.p. 4/F, è interessato da un vincolo di assoluta inedificabilità, chiede che tale « area di assoluta inedificabilità » che presuppone la demolizione del fabbricato, venga reperita altrove e possibilmente in una zona libera da costruzioni.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente è interessato ad un vincolo di inedificabilità di rispetto autostradale ai sensi del D.M. n. 1404 del 1 aprile 1968 e che tale vincolo è stato imposto in seguito allo spostamento dell'asse stradale relativo all'autostrada degli Acquedotti inserita nel P.R.G. del Comune di Marino, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 144/20 — DURANTINI BIAGIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della precedente opposizione n. 144/18 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/21 — DURANTINI CARLO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/19 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/22 — FONTEMAGGI VALERIANO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/9 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/23 — FORTINI LORENZO E FORTINI ONELIA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di lotti di terreno che il P.R.G. destinava a zona F/1 e che il P.P. vincola totalmente ad esproprio chiedono: l'annullamento della nuova strada di P.P. che unisce Via Casale Agostinelli con la Via 5^a di Morena o, in via subordinata, la riduzione del previsto esproprio dovuto, sia a detta strada che alla destinazione a parco pubblico.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto dei ricorrenti, secondo il P.R.G., era interamente destinato a zona F/1 e che secondo il P.P. parte a sede stradale e parte a parco pubblico, avuto presente che trattasi di piccola proprietà interamente compromessa dalle nuove destinazioni, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso che la strada di P.P. viene spostata in asse al confine del lotto dei ricorrenti. La restante parte viene destinata a zona R/1.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A) al presente provvedimento.

144/24 — FRANCIOSA GUERINO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, che il p.p. ha destinato a scuola materna e sede stradale, chiede che l'area destinata a scuola materna venga reperita altrove e che l'allargamento di Via Casale Agostinelli venga contenuto entro i 10 m. e non 15 come previsto dal P.P.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 144, per quanto riguarda la richiesta contenuta al 2° punto del presente ricorso si fa riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 5) dell'osservazione n. 155.

144/25 — FUNARI FRANCESCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

144/26 — GIAMMARINI BERARDINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione numero 144/19 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/27 — GRUGNALETTI AUGUSTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/28 — IANNIELLO FLORA.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno destinato dal P.P. a verde pubblico, chiede che il parco venga reperito altrove evitando così l'esproprio dell'area di sua proprietà.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 144/73.

N. 144/29 — LAURETTI ARDUINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/30 — LECCESE PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/31 — LEONI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/32 — LEOPALDI MARIA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno parte del quale dovrebbe essere espropriato per la creazione di un servizio e per l'allargamento della strada chiede che l'allargamento della strada venga contenuto entro i 10 metri e che l'area

prevista per la scuola materna venga reperita altrove o che almeno l'esproprio sia omogeneo in modo da non dividere in due la proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 5) dell'osservazione n. 155; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'osservazione numero 144.

N. 144/33 — LIVI GIOCONDO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno destinato dal P.P. a zona M/3, la cui strada di accesso investe per la quasi totalità l'area di proprietà, chiede:

1) che la strada ed il parcheggio vengano ridotti in modo da contenere l'esproprio in limiti ragionevoli.

2) che l'area da destinare a servizio venga reperita altrove.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) della osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della opposizione n. 144.

N. 144/34 — LIVI NAZZARENO E LEONARDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/35 — LORINI NICOLO'.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con sovrastante edificio chiede:

1) che l'allargamento della Via Tenuta di Casalotto venga contenuto entro i 10 metri anzichè realizzato secondo i m. 15 previsti dal p.p. 4/F.;

2) che l'area destinata a zona di riserva venga reperita in altra zona libera da costruzioni.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5), della osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/36 — LUCCI GIUSEPPE.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno di circa mq. 4.620 compreso entro il p.p. 4/F, chiede che il tracciato della nuova strada prevista tra la Via delle Vigne di Morena e la strada 8. di Morena segni il confine laterale sinistro del proprio lotto in modo da evitare la divisione in due parti dello stesso e che inoltre la larghezza della strada suddetta venga contenuta entro i limiti di m. 10 e non di n. 15 come previsto dal p.p. 4/F.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso che la Via di P.P. prevista sul lotto del ricorrente viene spo-

stata al confine del lotto stesso. L'area così svincolata viene destinata a zona R/1. Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 5) dell'osservazione n. 155.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera B) al presente provvedimento.

N. 144/37 — MANCINI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/19 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/38 — MERCANTI ALVARO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con sovrastante edificio chiede che l'allargamento della Via della Tenuta di Casalotto venga contenuto entro i 10 metri anziché realizzato secondo i m. 15 previsti dal pp. 4/F.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) della osservazione n. 42.

N. 144/39 — MIGNEMI GREGORIO.

Il ricorrente proprietario di un lotto di terreno con sovrastante casa chiede che venga ridotto a m. 10 l'allargamento stradale previsto dal p.p. in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto controdedotto al punto 3) delle risposte all'osservazione n. 144.

N. 144/40 — MINERVA ADOLFO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, destinato a parco pubblico, chiede che detta destinazione venga trasferita altrove evitando così la demolizione della casa.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte per l'opposizione numero 144/73.

N. 144/41 — MONACO MAFALDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/42 — NOTI RIGO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno sul quale ha costruito una casa, chiede che l'allargamento di Via Servilia venga contenuto entro i 10 metri e non realizzato secondo i 40 m. previsti dal piano particolareggiato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 3) dell'osservazione n. 144.

N. 144/43 — OLIVIERI GIULIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha costruito una casa, constatato che il p.p. 4/F prevede su detto lotto l'edificazione con planovolumetrico obbligatorio chiede la trasformazione di tale tipo di edificazione da obbligatoria in volontaria.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 1) dell'osservazione n. 144.

N. 144/44 — ORLANDI LORENZA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/45 — ORSOLINI NATALE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/46 — PALLUCCHI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con sovrastante casa chiede che lo allargamento della strada Via delle Vigne di Morena venga contenuto entro i m. 10 anzichè realizzato secondo i metri 15 previsti dal piano 4/F e che l'area destinata a serviziannonari venga reperita in zona libera da costruzioni.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la prima richiesta si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) della osservazione n. 42; per quanto riguarda invece il trasferimento del vincolo a serviziannonari si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/47 — PAOLUCCI ELENIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/48 — PAVONI GUERRINO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, chiede che l'allargamento di Via della Torre di Morena su cui affaccia l'area di proprietà venga contenuto entro i 10 metri anzichè realizzato secondo i m. 15 previsti dal piano particolareggiato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 5) della osservazione n. 42.

N. 144/49 — PIANCATELLI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/50 — PIACITELLI LIVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/51 — PIATTELLI NAZZARENO ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/52 — POTENZIANI BRUNO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, vincolato dal p.p. parte ad allargamento della sede stradale e parte a servizi pubblici, chiede che lo allargamento stradale venga contenuto entro i 10 metri e che l'area destinata a servizi venga reperita altrove.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) della osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/53 — PRINCIPESSA ROBERTA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/54 — PROIETTI ANNA MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/55 — QUAGLIANI GIULIO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, presa visione del P.P. 4/F, chiede che l'area destinata a zona planovolumetrica obbligatoria venga classificata planovolumetrica volontaria.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade parte in zona R/1 e parte in sede stradale e non in zona destinata a P.L.V., si ritiene che l'opposizione non dia luogo a provvedere.

N. 144/56 — GIORGI QUIRICO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/57 — RENZETTI FRANCESCA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/58 — ROSELLI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/55 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/59 — SCLANZERO ASSUNTA MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/60 — SETTEMBRINI ROCCO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 144/73 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/61 — SPALLETTA CLAUDIO ED ENZO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno destinato dal p.p. 4/F a servizi e parte a parcheggio e verde pubblico e parte a nuova sede stradale, chiede che tali aree vengano reperite altrove o che almeno l'esproprio venga contenuto entro i limiti ragionevoli.

Si controdeduce:

Premesso che l'area per la quale è richiesto lo svincolo e la trasformazione in zona residenziale era destinata a zona N dal P.R.G. salvo una minima parte di lotto destinata a zona F/1 si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le destinazioni adottate tendono a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il P.P.

N. 144/62 — SPALLETTA NEREO.

Opposizione di contenuto analogo a quella contrassegnata con il n. 144/69 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/63 — SPERANZA LUIGI.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il numero 144/69 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/64 — TAGLIERI ELISA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/4 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/65 — VACCA ARDUINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/39 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/66 — VIZZINI VISACCIA LEONETTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/39 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/67 — ZACCARIA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/68 — ZAMPETTI ACHILLE ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 144/1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 144/69 — ZAMPONI ANGELO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno su cui ha costruito una casa, destinato dal p.p. parte a zona M/3 e parte a sede stradale, chiede che la sede stradale venga prevista in m. 6 invece dei 15 previsti e che l'area per i servizi venga reperita altrove.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni svolte al punto 5) della osservazione n. 42; per quanto riguarda il punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/70 — ZAMPONI SEBASTIANO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno ove sorge una costruzione destinato dal p.p. a zona per servizi anonari chiede che il vincolo venga trasferito su altra area in modo da evitare la demolizione del proprio fabbricato.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) della osservazione n. 144.

N. 144/71 — PALUZZI ELVINO E PALUZZI ENRICHETTA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno su cui hanno costruito un garage di circa 200 mq., terreno che viene destinato dal piano particolareggiato a parco pubblico, chiedono che detta destinazione venga trasferita su altra area evitando così la demolizione del garage stesso.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 144/73.

N. 144/72 — TITTARELLI DELIO E PADULLI MARIA.

I ricorrenti, proprietari di un terreno su cui hanno costruito una casa, destinato a zona N dal p.p. chiedono che la zona a verde pubblico venga reperita altrove e che la larghezza della strada prevista dal p.p. in 40 metri venga ridotta a metri 20 in modo da evitare la demolizione del fabbricato.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 79; per quanto attiene invece la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 155.

N. 144/73 — DE SANCTIS AURELIO E PALUZZI NILDE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa; premesso che nel p.p. tale terreno viene destinato a parco pubblico, chiede che detta destinazione venga trasferita su altra area evitando così la demolizione della casa.

Si controdeduce:

Premesso che le aree per le quali è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale avevano uguale destinazione a zona pubblica secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il verde previsto tende a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il p.p.

N. 144/74 — PASSANANTE RAFFAELLA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno su cui ha costruito un edificio, destinato dal p.p. a parco pubblico, chiede che tale destinazione venga variata in parco privato e che il parco pubblico venga reperito altrove.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 79.

N. 144/75 — RAPARELLI AUGUSTO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 144/73 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 145 — CAROLI CORRADO - CAROLI ARMANDO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con sovrastante casa adibita a loro abitazione, premesso che il p.p. prevede a ridosso della proprietà una fermata della metropolitana con adiacente ampio parcheggio, chiedono che almeno una parte della loro proprietà sia destinata a zona edificabile e che il rimanente terreno sia destinato a verde privato.

Si controdeduce:

Premesso che l'area per la quale è richiesta la trasformazione in zona residenziale era destinata parte a zona N e parte a zona M/3 secondo il P.R.G., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le destinazioni adottate tendono a soddisfare le necessità della borgata in base agli standards adottati per il p.p.

N. 146 — CIMINI ROBERTO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, destinato dal P.R.G. a zona F/1 e dal p.p. compreso parte entro un planovolumetrico obbligatorio e parte a strada, premesso infine che l'allargamento di detta strada non è in asse con la strada esistente, chiede:

1) il ripristino della destinazione a zona F/1 con la eliminazione del planovolumetrico obbligatorio;

2) l'allargamento della Via Torza di Morena in asse alla attuale strada.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa presente che scopo del P.L.V. obbligatorio era quello di costituire un centro organizzato abitativo commerciale con funzioni di ristrutturazione per l'intera borgata. Peraltro, constatata l'impossibilità, dato il particolare frazionamento catastale delle proprietà, di poter attuare da parte dei privati il suddetto P.L.V. obbligatorio, si ritiene che a parziale accoglimento della opposizione possa eliminarsi il P.L.V. destinando le aree relative a zona R/1; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'allargamento della strada in oggetto è stato tracciato tenendo presente la salvaguardia del maggior numero di costruzioni esistenti.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A alla presente deliberazione.

N. 147 — SCHIRATO CARLO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno che secondo il p.p. rientra nel complesso di un'area pubblica riservata alla costruzione di edifici scolastici, fa presente che gli è stato già notificato un decreto di esproprio nel quale è fatta salva una estensione di 1.500 mq., tenuto conto che su tale estensione esiste una casa di abitazione, chiede che almeno l'area di 1.500 mq. venga modificata nella destinazione assegnatale dal piano particolareggiato.

Si controdeduce:

Tenuto conto che dal decreto di esproprio (prot. n. 13776 - sez. V del Provveditorato alle OO. PP. per il Lazio) la proprietà del ricorrente è stata fatta salva in quanto la restante proprietà espropriata è stata ritenuta sufficiente per la realizzazione della scuola prevista dal p.p. e che nella medesima proprietà esiste una costruzione di vecchia data, l'opposizione è accolta. L'area liberalizzata viene destinata a zona edificabile di tipo R/1.

N. 148 — SEGATORI ADA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile, premesso che esistono nelle adiacenze costruzioni su piccoli lotti e che l'attuale indice di edificabilità non permetterebbe di ottenere la sanatoria, chiede:

1) l'ampliamento di Via della Stazione di Ciampino in asse alla strada esistente;

2) di portare a 2,09 l'indice di fabbricabilità.

Si controdeduce:

Premesso che non si è potuto procedere alla localizzazione dell'area per mancanza di precisi elementi di riferimento, si ritiene peraltro sulla base dei dati forniti dalla ricorrente che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'ampliamento di Via della Stazione di Ciampino è stata prevista in asse all'attuale tracciato, per tutto il tratto in cui ciò era materialmente possibile, e che alle zone residenziali di p.p. sono stati attribuiti due indici di cubatura (1,5 ed 1,8 mc./mq.) che derivano dall'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal P.R.G. per le zone F/1.

N. 149 — IACOVELLA GIOVANNI ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di lotti fabbricati, destinati dal p.p. ad attrezzature per attività sportive e presportive chiedono lo spostamento su altra area delle attrezzature suddette e l'allargamento in asse della Via Publio Elio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 79; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2), premesso che due lati della Via Publio Elio delimitano rispettivamente le zone F/1 ed H/1 da un lato e le zone N dall'altro, e che le previsioni di spazi pubblici di p.p. sono state formulate tenendo nel possibile conto il rispetto e la salvaguardia delle piccole proprietà edificabili ed edificate, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta essendo stato previsto l'allargamento della via in oggetto, per quanto sopra detto, su aree già pubbliche secondo il P.R.G.

N. 150 — ULISSE PIERINA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno con sovrastante costruzione, premesso che il p.p. prevede una strada che collegando la I, II e III di Morena, taglia una parte della proprietà, premesso che il P.R.G. non prevedeva tale strada chiede la eliminazione di detta strada e ripristino di quella prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente, destinato a zona F/1 secondo il P.R.G., risulta parzialmente investito da una via di p.p. indispensabile alle esigenze di traffico locale e che da sopralluoghi effettuati non risultano rilevanti danni alle proprietà investite dalla strada stessa; si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 151 — TREVISANI MIRANDA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno con sovrastante costruzione, premesso che il p.p. prevede una strada che collegando la I, la II e la III di Morena taglia una parte della proprietà, premesso che il P.R.G. non prevedeva tale strada chiede l'eliminazione di detta strada e il ripristino di quella prevista dal P.R.G.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 150.

N. 152 — CECI MARIA.

La ricorrente, proprietaria di un'area destinata dal p.p. parte a parco pubblico e parte a zona ferroviaria per il tracciato della linea metropolitana, chiede che venga ripristinata la destinazione F/1 prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che l'area era per la massima parte già destinata a zona N dal P.R.G., contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto già controdedotto nell'opposizione n. 79.

N. 153 — COSTANTINI SCIPIONI MARIA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un terreno su cui ha costruito una casa, premesso inoltre che il P.R.G. destinava tale terreno a zona F/1, premesso infine che il p.p. 4/F destina tale lotto parte a zona verde e parte a parcheggio a servizio della metropolitana, chiede: che sia ripristinata la destinazione di P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto della ricorrente era destinato secondo il P.R.G. per circa la metà a zona F/1 e per la rimanente parte a parco pubblico; considerato che sulla parte già edificabile esiste un fabbricato edificato prima del 1962; premesso ancora che secondo il p.p. l'intero lotto è stato vincolato parte a sede stradale, parte per il tracciato della metropolitana e parte a verde pubblico e che il fabbricato esistente viene interamente investito dal tracciato della linea metropolitana; si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di svincolare parte del lotto destinato a sede stradale dandogli la destinazione a zona R/1.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

N. 154 — Nazzi Pietro.

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in zona F/1 secondo il P.R.G. che prevedeva inoltre la realizzazione di una strada lamenta che il P. P. preveda un parcheggio che occupa quasi tutto il lotto e chiede che sia ripristinata la destinazione prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente ricade, secondo il P.R.G., in zona F/1 si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di ridurre il parcheggio come indicato nella allegata planimetria catastale. L'area così svincolata viene destinata a zona R/1. Le suddette modifiche sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera B al presente provvedimento.

N. 155 — GIUGNI EMANUELE ED ALTRI.

Gli istanti, formulano le seguenti osservazioni al p.p. 4/F adottato:

1) Eccessiva diversificazione delle previsioni di p.p. rispetto a quelle del P.R.G. senza che esse trovino giustificazione in un interesse pubblico.

2) Ingiustificata deviazione dell'asse interquartiere, in corrispondenza dell'incrocio della Via Anagnina con Via di Sette Metri e Via Torre di Morena, deviazione che riduce le funzioni di scorrimento dell'asse. Viene richiesto un tracciato diretto fino a Via Casal Morena ed una riduzione della sua larghezza più proporzionata alle esigenze locali.

3) Eccessiva larghezza delle sezioni stradali della viabilità secondaria e conseguente opportunità di una riduzione delle medesime trasferendo il recupero di superficie viaria sulla viabilità minore esistente da trasformare in pedonale.

4) Richiesta di ampliamento del perimetro del p.p. al fine di poter includere nella fascia periferica una ulteriore quota di servizi, verde e parcheggi di cui è sentita la necessità anche perché con il piano all'esame, le attrezzature previste sono concentrate nella zona centrale del comprensorio pianificato.

5) Opportunità di prevedere il tracciato della metropolitana in corrispondenza dello asse interquartiere e in galleria al fine di conseguire una riduzione degli espropri, vantaggi estetici e di sicurezza.

6) Opportunità di non gravare solo il quartiere del peso dei servizi pubblici, a vantaggio della zona convenzionata, revisione della distribuzione dei negozi difficilmente attuabile in alcuni tratti data l'edificazione esistente.

7) Richiesta di essere ascoltati per poter meglio illustrare le proposte avanzate.

Si controdeduce:

1) Per quanto riguarda il punto 1) premesso che le previsioni di P.R.G. inerenti le destinazioni di zona, sono state nella quasi totalità confermate dalle previsioni di p.p. e che l'intervento esecutivo è stato soprattutto rivolto a dotare il quartiere di verde, di servizi pubblici e di una rete stradale atta a garantire un agevole traffico all'interno del quartiere stesso ed il rapido collegamento di esso con la città; si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto le parziali modifiche apportate dal p.p. rispetto alle previsioni di P.R.G. derivano dalla necessità di adeguamento ad alcune situazioni di fatto e di raggiungere gli obiettivi prefissati.

2) Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nel senso di articolare diversamente il tracciato stradale riducendo in alcuni tratti lo square centrale, fermo restando le dimensioni delle partite carrabili. La modifica suddetta è prefissata nella planimetria catastale allegata con la lettera B al presente provvedimento.

Viceversa, per quanto riguarda lo spostamento dell'asse interquartiere, si ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto il nuovo tracciato proposto risulta periferico rispetto al quartiere e quindi inadatto ad assolvere le funzioni proprie di un tale tipo di strada.

3) Per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto le larghezze stradali proposte in sede di p.p. rappresentano il minimo necessario per assicurare un agevole traffico di quartiere.

4) Per quanto riguarda il punto 4) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto le previsioni di servizi, verde e parcheggi fatte in rapporto alla popolazione finale insediabile a p.p. attuato, sono superiori agli standards minimi previsti e per quanto attiene i servizi, sono stati ubicati tenuto conto dei loro raggi di influenza.

5) Per quanto riguarda il punto 5) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto il tracciato della linea metropolitana prevista dal p.p., preventivamente concordato con l'Ufficio Speciale per la metropolitana del Ministero LL.PP. ed i rappresentanti della Circostrizione, è stato studiato soprattutto in relazione alla sua funzionalità di percorso ed alla economia di esecuzione non trascurando i fattori estetici e di sicurezza che hanno reso necessario in alcuni tratti l'oneroso passaggio della linea in galleria.

6) Per quanto riguarda il punto 6), premesso che la zona convenzionata (ex proprietà Romalli) risulta edificata all'85% circa e che oltre le aree per servizi già previste nel perimetro della convenzione non vi è la possibilità di reperirne altre in estensione tale da essere opportunamente utilizzate; premesso ancora che le fasce di negozi sono state ubicate tenendo conto di una opportuna dislocazione di zone commerciali anche in funzione della ristrutturazione del quartiere; si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.

7) Per quanto riguarda il punto 7) si ritiene che la richiesta possa trovare il suo naturale collocamento nell'ambito della Circostrizione competente e non in questa sede.

N. 156 — CICCONE VINCENZO, LUIGI E GIORGIO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto destinato a zona F/1 dal P.R.G. sul quale il p.p. prevede il passaggio di una strada, chiedono il ripristino della destinazione prevista dal P.R.G.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il tratto di strada di p.p. che investe il lotto fa parte di un tracciato di viabilità primaria di quartiere il quale, peraltro, ha già tenuto conto, nei limiti delle esigenze urbanistiche, della salvaguardia degli edifici esistenti.

N. 157 — RAPARELLI BIANCA.

Opposizione di contenuto identico a quelle contrassegnate con il n. 5 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

N. 158 — DESIATA ANNA E DEL CORSO TONIO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno destinato dal P.R.G. a zona F/1, presa visione del p.p. nel quale si prevede il passaggio della linea Metropolitana su detta area, chiedono il ripristino della destinazione prevista dal P.R.G.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni svolte per l'opposizione n. 103.

N. 159 — DULCETTI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto edificato sul quale il p.p. ha previsto una strada, lamenta che il p.p. abbia ignorato lo stato di fatto esistente destinando zone già edificate dal 1957 a verde e servizi. Chiede:

1) l'eliminazione del tratto di strada che dovrebbe attraversare la zona unendo la Anagnina alla Tuscolana la cui realizzazione comporterebbe la demolizione di moltissime abitazioni tra cui quella del ricorrente;

2) una revisione globale del p.p. con un più approfondito esame della situazione esistente.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni fatte al punto 2) dell'opposizione n. 10; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento al punto 2) dell'opposizione n. 119.

N. 160 — ROSELLI ANTONIO (fuori termine).

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui ha costruito una casa, lamenta che il p.p. abbia previsto una strada di rapido transito che investe il proprio fabbricato e chiede che detta strada venga spostata in modo da evitare la demolizione del fabbricato medesimo.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il punto 2 del ricorso n. 155.

N. 161 — PELOSI AGOSTINO ED ALTRI (fuori termine).

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di alcuni lotti di terreno situati in località Casal Morena e che tali lotti sono danneggiati da una strada di p.p. parallela a Via della Stazione di Ciampino nel tratto tra Via Casale Santarelli e Via della Tenuta del Casalotto, chiedono la soppressione di tale strada o lo spostamento della stessa in modo da non compromettere i lotti di loro proprietà.

Si controdeduce, facendo riferimento alle controdeduzioni svolte all'opposizione numero 108.

N. 162 — DE SANTIS ROMINA (fuori termine).

La ricorrente, proprietaria di un terreno che il P.R.G. destinava interamente a zona F/1, lamenta che il p.p. 4/F abbia previsto sul lotto stesso il passaggio di una strada tale da renderlo praticamente inutilizzabile. Chiede pertanto che tale strada sia eliminata e sostituita con la strada privata esistente di ml. 5,00 di larghezza dichiarandosi disposto a cedere gratuitamente ml. 3,50 del proprio terreno per tutta la lunghezza della strada interessante il lotto.

Si controdeduce, facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 29.

N. 163 — SPALLETTA LEONELLO (fuori termine).

Il ricorrente, proprietario di due lotti destinati dal P.R.G. parzialmente a zona F/1, lamenta che il p.p. abbia eliminato la parte edificabile destinandola a parco pubblico e scuola materna.

Chiede:

- 1) che venga ripristinata la destinazione del P.R.G.;
- 2) che venga spostata la scuola materna su un lotto limitrofo maggiormente idoneo per posizione ed estensione.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 1), premesso che la parte di lotto che era destinata a zona F/1 del P.R.G. risulta investita secondo le previsioni del p.p. da una strada primaria interquartiere, si fa riferimento a quanto già controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 155; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 2) dell'osservazione n. 144.

N. 164 — IAZZONI ELIGIO AMM. SOC. INTERNAZIONAL AUTO (fuori termine).

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno destinato dal P.R.G. parte a sede stradale e parte a zona F/1, premesso che il p.p. 4/F vincola interamente il lotto stesso con destinazioni di carattere pubblico quali sedi stradali, arredo stradale, verde di rispetto e verde pubblico; premesso che la pesante struttura viaria prevista dal p.p. risulta di difficile realizzazione investendone zone interamente edificate, chiede che venga adottata la soluzione proposta dal ricorrente o che almeno venga ricono-

sciuta la cubatura già prevista dal P.R.G., dichiarandosi disposto a cedere gratuitamente le restanti parti di pubblico uso.

Si controdeduce:

Che essendo stata l'opposizione presentata fuori termine la stessa non possa essere presa in considerazione.

N. 165 — SOCIETA' EDILMETRO' CASA (fuori termine).

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un terreno sul quale veniva rilasciata dalla XV Ripartizione regolare licenza per la costruzione di un villino; premesso che in seguito veniva dato corso ai lavori (sterro e struttura in cemento armato fino al terzo solaio) e che per un banale errore la costruzione veniva ubicata in una zona parzialmente investita da una fascia di inedificabilità; premesso infine che per evitare la demolizione del manufatto veniva chiesta alla Soprintendenza alle Antichità di Roma la riduzione di detta fascia, richiesta accolta con lettera datata 31 gennaio 1973 chiede che la fascia di inedificabilità venga ridotta da 20 a m. 9,40 in corrispondenza del proprio lotto.

Si controdeduce:

Essendo stata l'opposizione presentata fuori termine, si ritiene che la stessa non possa essere presa in considerazione.

N. 166 — CONGREGAZIONE D'ITALIA DEI MONACI BRASILIANI (fuori termine).

I ricorrenti, premesso di aver ottenuto dal Comune la licenza per la costruzione di un fabbricato ad uso della Comunità e di aver ceduto gratuitamente un'area di mq. 2.500 per servizi pubblici, premesso ancora che per un banale errore la costruzione veniva edificata con una differenza di circa cm. 50 oltre il limite imposto dal verbale di linee e quote e che in seguito a ciò non si è potuto ottenere l'abitabilità, chiedono che tale strada di piano particolareggiato venga spostata di circa cm. 50.

Si controdeduce:

Trattandosi di opposizione presentata fuori termine, si ritiene che la stessa non possa essere presa in considerazione.

La Giunta Municipale delibera, inoltre, di inviare alla Regione del Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza gli atti e i documenti facenti parte del piano particolareggiato 4/F «Casal Morena» di cui alla deliberazione citata nelle premesse; le opposizioni ed osservazioni presentate nonché le controdeduzioni alla stessa formulate con la presente deliberazione.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 14 LUG. 1974
al 28 LUG 1974 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 18 LUG. 1974

Li 29 LUG 1974

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Esecutiva a norma e per gli effetti della Legge 10-2-1953, n. 62.

Il, - 8 AGO 1974

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li - 8 AGO 1974

p. IL SEGRETARIO GENERALE

